

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

524^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (40-42-98-443-583-752-993-B) (Approvato in prima deliberazione dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati):
DISEGNI DI LEGGE		
Assegnazione	3	
Presentazione di relazioni	3	
GOVERNO		
Trasmissione di documenti	3	
CORTE DEI CONTI		
Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	4	
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge costituzionale:		
«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135		Covi (PRI)
		DE CATALDO (PSI)
		BIGLIA (MSI-DN)
		SCHIETROMA (PSDI)
		MAFFIOLETTI (PCI)
		JANNELLI (PSI)
		CASTELLI (DC), relatore
		* ROGNONI, ministro di grazia e giustizia
		VASSALLI (PSI)
		DE SABBATA (PCI)
		GARIBALDI (PSI)

VALITUTTI (PLI)	Pag. 38	INTERROGAZIONI	
MAZZOLA (DC)	40	Annunzio di risposte scritte	Pag. 45
Discussione:		Annunzio	45
«Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva» (2009):		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1986	48
* DE TOFFOL (PCI)	42		
DIANA (DC)	44	N. B. — <i>L'asterisco indica che il testo del di- scorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>	

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

CONSOLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Alberti, Beorchia, Buffoni, Campus, Condorelli, Di Nicola, Fanti, Foschi, Gozzini, Loprieno, Malagodi, Melandri, Ongaro Basaglia, Palumbo, Santalco.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

MANCINO ed altri. — «Concessione di un contributo al "Servizio sociale internazionale - Sezione Italiana" con sede in Roma» (1961), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento genera-

le dello Stato e della pubblica amministrazione):

SCEVAROLLI ed altri. — «Nuova disciplina dell'indennità spettante ai membri del Parlamento» (2025), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ORCIARI ed altri. — «Riforma dell'imposta di soggiorno» (1991), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. In data 24 novembre 1986, a nome della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), il senatore Aliverti ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: deputati SANESE ed altri. — «Sulla disciplina della professione di mediatore» (1843) (*Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei deputati*) e: ALIVERTI ed altri. — «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore» (248).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Carlo Bellina a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giuseppe Sebasti a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 novembre 1986, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo 15 ottobre-15 novembre 1986.

L'anzidetta documentazione sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e il Ministro del tesoro, con lettera in data 21 novembre 1986 — ad integrazione della relazione trasmessa al Senato il 30 ottobre 1985 ed annunciata all'Assemblea nella seduta del 4 novembre 1985 (*Doc. XXVII, n. 1-bis*) — hanno presentato, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 3 ottobre 1985, n. 526, una relazione aggiuntiva sulle risultanze dei piani finanziari sottoposti all'esame dell'ANAS e del Ministero del tesoro dalle società concessionarie di autostrade (*Doc. XXVII, n. 1-ter*).

Detto documento sarà inviato alla 6^a e alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 22 novembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia dei decreti interministeriali — emanati rispettivamente in data 9 ottobre, 31 ottobre e 7 novembre 1986 — concernenti le determinazioni per l'anno 1987 dei contingenti massimi nei vari gradi per ciascun ruolo dei sottufficiali in servizio permanente delle tre Forze armate.

Tale documentazione sarà inviata alla 4^a Commissione permanente.

Il Presidente del Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ha trasmesso, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1986, n. 64, lo schema di ordinamento dell'Agenzia stessa (n. 36).

Ai sensi della predetta disposizione, il suddetto schema è stato deferito dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 dicembre 1986.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 novembre 1986, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, per gli esercizi 1984 e 1985 (*Doc. XV, n. 121*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge costituzionale:

«Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (40-42-98-443-583-752-993-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancini ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri, e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in prima delibera-

zione, del disegno di legge costituzionale n. 40-42-98-443-583-752-993-B.

Riprendiamo la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, credo che, nell'intervenire nella discussione sul disegno di legge costituzionale di riforma degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, non sia il caso di riprendere il discorso sulla necessità e sull'opportunità della riforma. Di questo abbiamo già parlato nel corso della prima lettura nell'aprile dello scorso anno. A me preme soltanto ribadire che è venuto da tempo maturando un profondo malessere nella coscienza popolare di fronte al sistema vigente, nella radicata convinzione che in tale sistema sia la ragione politica di parte a prevalere sulla ricerca della verità.

D'altra parte, anche nel mondo dei giuristi e nell'ambiente politico, è maturata la convinzione che il sistema vigente rappresenti un grave elemento di distorsione nel nostro ordinamento tale da ingenerare una diffusa insoddisfazione nell'opinione pubblica che reclama sempre più ad alta voce una maggiore trasparenza della vita pubblica del nostro paese e che vede proprio nella giustizia politica uno dei punti essenziali sui quali il mondo politico è chiamato a soluzioni riformatrici per costituire intorno alla nostra Repubblica un consenso più ampio, più spontaneo e più determinato al fine di colmare quel divario, tante volte constatato e altrettante volte deprecato, tra società civile e dirigenza politica.

Ben venga quindi, senatore Vassalli, la riforma dell'articolo 96 e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, anche se questa si rivelasse l'unica riforma costituzionale che la IX legislatura fosse in grado di portare a compimento prima della sua conclusione. È una riforma che costituisce un particolare interesse per la mia parte politica che ha posto da tempo tra i suoi punti programmatici essenziali quello di un'incisiva riforma sia della giustizia politica per quanto attiene

i reati ministeriali, sia dell'articolo 68 della Costituzione per quanto attiene le autorizzazioni a procedere nei confronti dei parlamentari.

Devo dire che non mi sento di condividere quanto affermato questa mattina dal senatore Vassalli, cioè che questo provvedimento, così come è uscito dall'Aula del Senato in prima lettura, e come qui ci perviene a seguito degli emendamenti operati dalla Camera, costituisca una vittoria del Partito comunista. Noi riteniamo che esso costituisca, quanto meno parzialmente, anche una nostra vittoria, se è vero che la nostra proposta iniziale era ancora più incisiva.

Il disegno di legge n. 443, presentato dal nostro Gruppo, rispondeva infatti al principio di sottrarre completamente al Parlamento ogni ingerenza sui reati ministeriali, lasciando al Parlamento in seduta comune solo il compito di eleggere, all'inizio di ogni legislatura, un collegio con la funzione di formulare le accuse di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione; collegio che aveva in quel progetto la funzione di pubblico ministero presso la Corte costituzionale che veniva incaricata e dell'istruttoria, con una particolare sezione, e del successivo, eventuale, giudizio. Ma, in sostanza, nessun filtro parlamentare, di Commissioni o di Assemblee, era mantenuto in ordine ai singoli casi.

Richiamata così brevemente quella che è l'impostazione della mia parte politica in ordine alle questioni di cui stiamo dibattendo, prendo in esame alcune delle modifiche che sono state apportate dalla Camera dei deputati al testo votato dal Senato nell'aprile del 1985, limitandomi ovviamente a quelle che sono le questioni di maggior rilievo o le modifiche di maggiore importanza.

La prima di queste modifiche riguarda l'articolo 1, laddove si attribuisce al Senato della Repubblica — esclusivamente al Senato della Repubblica — il giudizio in ordine ai soggetti che non sono membri del Parlamento quando i parlamentari coinvolti appartengono a Camere diverse. A me pare che questo sia opportuno, mentre il giudizio spetta alla Camera di appartenenza del parlamentare, quando il caso coinvolga uno o più parlamentari appartenenti ad una sola

Camera. Altrettanto opportuna è la modifica apportata dalla Camera all'articolo 4 quando nella previsione dell'aumento della pena di un terzo per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, è stato tolto quell'inciso: «le modalità dell'azione», limitando la previsione dell'aumento della pena esclusivamente al: «caso in cui l'entità del danno o del pericolo cagionato renda il reato di eccezionale gravità».

Un punto importante, che è stato sottolineato dal senatore Vassalli, è la modifica apportata con l'articolo 6, con l'elevazione della maggioranza da sette decimi a quattro quinti nelle deliberazioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere per la negativa della autorizzazione stessa. Mi sembra che l'elevazione da sette decimi a quattro quinti non debba subire tutte le critiche che sono state espresse dal senatore Vassalli. Ritengo invece che sia opportuna e risponda, in sostanza, a un emendamento che era stato presentato anche dalla nostra parte politica in occasione della prima lettura.

Più importanti, a mio avviso, sono le modifiche apportate all'articolo 9, di cui una mi sembra estremamente opportuna. Bisogna tener ben presente la situazione, e cioè che a questo punto la Giunta interviene quando già il collegio istruttorio previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del testo ha compiuto un'istruttoria sui fatti e ha rimesso alla Giunta stessa le proprie conclusioni. Pertanto mi sembra che sia giusto limitare il giudizio della Giunta sulla negativa dell'autorizzazione a procedere, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, quando si rileva che sul punto l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

L'osservazione espressa questa mattina dal senatore Vassalli sul fatto che non si tiene conto del possibile *fumus persecutionis* viene superata dal momento che questa fase è già stata preceduta dall'indagine sui fatti condotta dalla sezione istruttoria costituita presso ciascun tribunale e composta da tre giudici. Giudici che posseggono una certa maturità, in quanto si presuppone un'anzianità di servizio di 8 anni. Ritengo che sia il fatto che ci troviamo di fronte ad un inquirente colle-

giale, sia il fatto che in questa sede il Ministro possibile imputato è garantito da ogni diritto di difesa, portino già alla convinzione che quando gli atti sono rimessi alla Giunta hanno già superato un filtro che può avere depurato tutte quelle azioni che sono frutto o di fantasia o di malanimo o di mitomania da parte dei denunciati.

Per questo mi pare che la limitazione alla tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante rappresenti un passo avanti che è stato fatto dalla Camera dei deputati. Certo a noi sembrava più opportuno — e nel testo precedente questo risultava anche da un emendamento sottoscritto dal mio Gruppo — che non fosse necessariamente coinvolta l'Assemblea e che fosse lasciata alla Giunta la decisione se rimettere definitivamente il caso all'autorità giudiziaria o se rimetterlo all'Assemblea con una relazione motivata. Invece così, con il sistema che è stato adottato dalla Camera, la rimessione all'Assemblea avviene sempre automaticamente, generando quel difetto, che noi più volte abbiamo prospettato, di sottomettere il caso ad un giudice disinformato e pletorico, che giudica non in forza della reale conoscenza delle carte processuali, ma che giudica più in funzione di motivazioni politiche e certe volte anche di motivazioni di carattere istintivo.

Il fatto che anche l'Assemblea parlamentare debba giudicare limitando il proprio giudizio al punto se sussista la necessità di un intervento ai fini della tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente, costituisce però una sufficiente garanzia.

L'ultimo punto è relativo all'articolo 11 che la Camera ha soppresso, ed effettivamente questo solleva qualche perplessità. Personalmente sarei orientato ad aderire all'emendamento presentato dai senatori Vassalli e Schietroma affinché l'articolo 11 sia reintrodotta, in modo che la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri sia rimessa alla deliberazione della Camera competente e non sia lasciata all'autorità giudiziaria nel corso dell'istruttoria fatta davanti alla sezione prevista dall'articolo 5 del disegno di legge.

In sostanza il Gruppo repubblicano ritiene

che, anche se il provvedimento non è del tutto soddisfacente proprio per quanto riguarda il meccanismo introdotto dall'articolo 9 di rimessione all'Assemblea da parte della Giunta in ogni caso, anche nei casi più evidenti in cui forse il filtro assembleare poteva essere eliminato, tuttavia il disegno di legge vada sostanzialmente approvato con modifiche eventualmente limitate allo stretto necessario, rispondendo così anche all'invito dell'onorevole relatore: ciò al fine di accelerare l'uscita da un sistema che certamente non ha dato buona prova, che ha creato tanto turbamento nella coscienza popolare, che è stato sottoposto a tante severe critiche anche in sede dottrinale, e che non consente di guardare alle istituzioni con quella fiducia atta a fondare nei cittadini il senso dell'autorità dello Stato per il quale è essenziale che la giustizia sia ritenuta uguale per tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cataldo. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signora Presidente, signor Ministro, signor Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, sarei tentato, con un colpo di teatro, come si usa dire, di affermare solennemente: *heri dicebamus*, e di sedermi senza aggiungere verbo. Intendo riferirmi a quanto avevo denunciato nel corso del dibattito svoltosi precedentemente su questo disegno di legge e che era stato pochissimo, anzi per nulla, seguito, salvo che per alcuni emendamenti, dall'Aula. Ma se io così facessi, signor Presidente, davvero meriterei l'accusa di superbia che in quella occasione il mio carissimo presidente di Commissione, collega senatore Bonifacio, mi rivolse e che mi indusse, per deferenza ed in omaggio ad una maggiore umiltà, ad astenermi su quel disegno di legge.

Non vi è dubbio, signor Presidente, colleghi, che il provvedimento, così come tornato dalla Camera, è peggiorato notevolmente. Io ho goduto, perchè essa costituisce davvero un godimento, della prosa ricca, interessante e il più delle volte felice del senatore Castelli e, così come concordo con lui sulle notazioni tra le righe, apertamente, ...

BONIFACIO. ... critiche.

DE CATALDO. ... fortemente critiche, appunto, nei confronti del disegno di legge, e così come mi iscrivo alla schiera, che egli ed altri presiedono, di bicameralisti convinti, di quanti cioè credono nel miglioramento del lavoro legislativo attraverso il dibattito tra i due rami del Parlamento, altrettanto debbo dire che la conclusione prospettata dal senatore Castelli è una conclusione, tra virgolette, «politica».

BONIFACIO. Sarebbe meglio che lo facesse solo Montecitorio?

DE CATALDO. Per carità! Mi riferisco alla sua conclusione che è di approvazione. Infatti, signor Presidente, io sostengo alcuni principi contenuti nella Costituzione e che non sono nuovi. Per esempio, se avessi voglia di mettere in atto un *golpe*, rappresentando uno dei poteri dello Stato che sempre di più si va dilatando, non per virtù proprie ma per carenza degli altri poteri, legislativo ed esecutivo, nella fattispecie, basterebbe che in una occasione qualunque applicassi la norma che consente al giudice — non importa se si tratta di giudice collegiale perchè non è che cambi molto — la sospensione dalle funzioni del Presidente del Consiglio o del Ministro. In questo modo, nella pratica realizzazione, potrei aprire una crisi istituzionale e compiere un *golpe* vero e proprio. Donde, signor Presidente, io sono abbastanza meravigliato che si possa portare avanti un disegno di legge di rilevanza costituzionale con una superficialità degna di miglior causa.

Signor Presidente, ormai siamo abituati a trovare nello stesso corpo legislativo norme di diritto sostanziale, norme di diritto processuale ed indicazioni di ogni tipo (tutto quello che c'è da mettere viene inserito), ma in questo disegno di legge tutto ciò è davvero preoccupante, come sono preoccupanti le intenzioni contenute in tale provvedimento.

Per quanto riguarda il collegio istruttorio esso rappresenta un istituto completamente nuovo che potrebbe benissimo non esistere dal momento che abbiamo una sezione istruttorie che dà maggiori garanzie rispetto

al collegio istruttorio, che è estratto a sorte. La sezione istruttoria, signor Presidente, presso ogni distretto di corte d'appello, è composta da tre giudici i quali hanno almeno otto anni di anzianità (non ne possono avere di meno essendo consiglieri di corte d'appello). Al contrario, pretermettendo il codice di procedura penale, si è voluto inventare qualcosa di nuovo che distrurba l'assetto scientifico, logico e legislativo esistente nei nostri ordinamenti.

Signor Presidente, concludo il mio intervento perchè non ho niente altro da aggiungere rispetto a quanto ho già sostenuto altre volte se non affermare un'adesione sostanziale al discorso del senatore Giuliano Vassalli di questa mattina. Signor Presidente, io sostengo — e non ho paura di farlo — che da un po' di tempo a questa parte l'iniziativa legislativa, sia per quanto concerne i singoli parlamentari — l'autorizzazione a procedere — sia per quanto riguarda i Ministri ed il Presidente del Consiglio dei ministri è diretta innanzitutto a concedere a costoro garanzie minori di quelle che tutto il codice di procedura penale concede ai singoli cittadini. Che cosa significa tutto ciò? Onorevoli senatori, mi ricordo la battaglia che abbiamo condotto in quest'Aula e che si è conclusa con voto unanime sui procedimenti di coercizione reale piuttosto che solamente sulle perquisizioni personali e domiciliari. Come il relatore ha sottolineato i provvedimenti di coercizione reale non sono soltanto le perquisizioni personali e domiciliari; in essi rientrano tanti altri provvedimenti, compresi i sequestri, che rendono preoccupante un'iniziativa giudiziaria senza che essa sia sottoposta al vaglio del Parlamento. Onorevoli senatori, ricordate quegli esempi clamorosi di sequestri avvenuti nei confronti di parlamentari presso banche o altre sedi, parlamentari nei riguardi dei quali neppure era stata chiesta l'autorizzazione a procedere; adesso la Camera dei deputati ripristina il vecchio testo modificato dal Senato.

Sono desolato che l'Assemblea di Palazzo Madama possa approvare un disegno di legge siffatto che — ripeto — è aggravato dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ritengo che gli emendamenti presentati dai senatori Vassalli e Schietroma debbano

essere nella maggior parte approvati, anche se rappresentano una timidissima panacea per questa opera che è veramente conturbante.

BONIFACIO. Suggestirei deleteria.

DE CATALDO. Senatore Bonifacio, fa bene a suggerirmi. Lei sa che i suoi non sono suggerimenti ma insegnamenti, indicazioni perentorie nei miei confronti. (*Commenti del senatore Bonifacio*).

Inoltre, devo dire, signor Presidente, che nessuno, per la preoccupazione di essere accusato di connivenza con chissà quale potere, palazzo o sistema, oppure per bassa demagogia, può rivendicare primogeniture o adesioni a questo disegno di legge, in relazione al quale, signor Presidente, e mi perdoni lei e mi perdonino i colleghi di quello che sto per dire, bisognerebbe domandarsi se Omero dormiva nel momento in cui è stato discusso ed approvato; per Omero intendendo non soltanto il legislatore in astratto, ma i cosiddetti eminenti giuristi che siedono in ambedue i rami del Parlamento. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Biglia. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche da parte del Movimento sociale italiano non possono venire che critiche al testo approvato dalla Camera dei deputati e, da parte nostra, anche al testo approvato dal Senato in prima lettura.

Il disegno di legge in esame assorbe anche il provvedimento n. 993 da noi presentato, nel quale il nostro partito aveva esposto la propria tesi, semplice e coerente: competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le ordinarie regole di competenza, previo un filtro da parte di un organo politico, da parte del Parlamento, per evitare che si avviassero, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, procedimenti dettati da un *fumus persecutionis* o che non tenessero conto della ragion di Stato, che avrebbero potuto essere causa giustificativa di determinati comportamenti.

Ammettevamo l'esistenza di un filtro poli-

tico, ridotto in termini praticabili (non quindi il Parlamento in seduta comune, soluzione dimostratasi non valida), ma, dopo aver passato le maglie di quel filtro politico, un procedimento secondo le regole ordinarie. Sempre secondo le regole ordinarie, chiedevamo che rimanesse intoccato l'istituto previsto dall'articolo 68 per i Ministri che, per essere anche parlamentari, avessero diritto a quel tipo di protezione. Aggiungevamo — e con questo si concludeva il nostro disegno di legge — che, per il reato di attentato alla Costituzione ed alto tradimento, rimanesse la competenza speciale, prevista dalla Costituzione, anche per i Ministri e non soltanto per il Presidente della Repubblica.

Ringrazio il presidente Vassalli per aver voluto ricordare, nel suo intervento di stamane, che la nostra posizione al riguardo era stata questa e che male ha fatto il Senato a non concordare su tale punto.

Davanti a noi c'è adesso il testo dell'articolo 96, proveniente dalla Camera, che dovrebbe entrare a far parte della Costituzione. Mi auguro che il testo non venga approvato, altrimenti assisteremo ad una delle più brutte norme della Costituzione: avremo infatti l'articolo 1, che propone un nuovo testo dell'articolo 96, da inserire nella nostra Costituzione, del quale indicherò adesso gli aspetti più contraddittori e le brutture più evidenti.

Nel primo comma si dice che: «i Ministri... sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono». Nei successivi commi dello stesso articolo abbiamo poi una smentita a questi due principi, perchè dopo aver detto: «sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria», al quarto capoverso si afferma che «Con legge costituzionale sono stabilite le norme fondamentali del procedimento ed individuati nell'ambito dell'ordine giudiziario gli organi cui spetta il giudizio». Quindi basta dire che si vanno a ricercare degli organi «nell'ambito dell'ordinamento giudiziario» per dire che non sono più organi dell'autorità giudiziaria ordinaria, dato che l'ordine giudiziario comprende anche organi che non appartengono alla giurisdizione ordinaria. Quindi, un conto

è dire nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge costituzionale oggi al nostro esame: «sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria» ed un'altra cosa è quella di individuare degli organi; si badi bene che il termine «individuare» sottintende una bugia, perchè vengono costituiti e non si dice che il tale organo di giurisdizione ordinaria è competente per questo; no, si costituisce appositamente un organo. Quindi, dire «individuare» è una bugia, perchè è in contraddizione con quanto detto al primo comma dell'articolo 1.

E questo nuovo testo dell'articolo 96 dovrebbe entrare nella nostra Costituzione, con questa contraddizione evidente, e cioè con l'affermazione, lo ripeto nuovamente, «sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria», per poi dire alla fine che verranno individuati, strizzando l'occhio perchè poi verranno costituiti appositamente e non individuati degli organi già esistenti. Questa è quindi una prima e macroscopica contraddizione.

La seconda contraddizione sta nel fatto che si afferma che i soggetti di cui all'articolo 96 verranno sottoposti a procedimento penale «previa deliberazione della Camera alla quale appartengono». Il testo che noi avevamo approvato nell'aprile del 1985 era sicuramente meno brutto, perchè diceva «sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono». Nel nuovo testo si dice che «sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono». È evidente che è procedimento penale anche l'istruttoria e noi invece sappiamo che vengono sottoposti ad istruttoria, secondo gli articoli che seguono, non previa deliberazione della Camera alla quale appartengono, ma previa deliberazione di una Commissione, che è una cosa enormemente diversa. Quando la nostra Costituzione parla di «Camera» intende dire «Assemblea»; noi qui veniamo ad enunciare un principio che poi smentiremo immediatamente negli articoli seguenti, perchè non sarà la Camera a stabilire se sottoporre o meno a

procedimento penale, il quale ultimo inizia con l'istruttoria, ma sarà invece una Commissione. Questa è un'altra contraddizione palese!

Un'altra bruttura la troviamo nel secondo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge costituzionale oggi al nostro esame; infatti esso afferma: «Nel caso di procedimento riguardante più soggetti indicati dal precedente comma dei quali uno non sia membro del Parlamento, la deliberazione spetta alla Camera cui il parlamentare appartiene». Bisogna fare un qualche sforzo per capire, perchè l'espressione letterale è sicuramente brutta: infatti nell'ipotesi che siano imputate due persone, l'uno parlamentare e l'altro no, anche per colui che non è parlamentare l'autorizzazione verrà data dalla Camera di appartenenza del parlamentare. A mio avviso, è stata trovata la formula più infelice per esprimere questo concetto. Affermo che questa dizione è brutta, perchè deve essere inserita nel testo della Costituzione, dove le norme debbono essere più semplici e più leggibili possibile. La Costituzione viene letta nelle scuole di ogni ordine e grado ed è letta da ogni cittadino. Non si possono per questo inserire delle frasi così contorte e poi pretendere che vengano capite dagli alunni nelle scuole!

A questo punto introduco una parentesi, perchè sarebbe il caso, dopo aver enunciato quelle due grandi contraddizioni, di soffermarsi su altre brutture. Una di esse si ha anche quando si prevede la costituzione del collegio istruttorio e si dice che «Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati». In questo caso si deroga, non è che si può derogare!

Chi lo decide se si deroga o meno? In realtà, se manca il numero di magistrati «necessari» (il concetto giusto sarebbe stato «sufficiente»), se quindi manca ciò che è necessario, si deve per forza farne a meno e quindi non si può scrivere «si può derogare», lasciando aperta una discrezionalità, ma «si deroga». La stessa norma è riportata nell'identico modo nell'articolo 10, comma 1; quindi, questo modo di scrivere la legge, per una legge di carattere costituzionale, non è dei più congrui.

Avevamo insistito — l'ho già detto prima e non starò qui a ripeterlo — sull'opportunità di non scrivere che per questi soggetti viene meno la garanzia costituita dall'articolo 68, di cui è in corso la riforma, ma attualmente vigente, perchè non sembra giusto che, per il fatto di essere ministri (badate che vi parla un parlamentare di opposizione, ma qui stiamo cercando di contribuire a costruire una norma costituzionale), questi soggetti debbano essere sottoposti ad una minor tutela; il fatto di essere ministri li espone probabilmente ad un maggior numero di denunce infondate, oppure riferite a comportamenti giustificabili, e quindi semmai hanno bisogno di una tutela migliore che non è certamente quella assicurata dall'attuale Commissione inquirente (contro la quale ci schieriamo tutti perchè non costituisce una tutela, ma anzi rappresenta una strada per insabbiare i procedimenti), ma non devono certamente vedersi privati della tutela che garantisce l'articolo 68 ad ogni parlamentare.

Avevamo suggerito che, nel momento in cui la Commissione istituita presso ciascuna Camera deve prendere la decisione di archiviare o meno la richiesta di dar corso ad un procedimento penale, si tenesse conto già in quella sede non soltanto della manifesta infondatezza della notizia del reato, cioè della manifesta non sussistenza del fatto, ma anche dell'altro aspetto, cioè della possibile causa di giustificazione. Secondo noi era quindi più elegante non enunciare i due possibili e diversi motivi di mancata autorizzazione — perchè scrivere che il reato è giustificato dalla «ragion di Stato» può essere non elegante — per cui la formula migliore era quella di non dire nulla, cioè di dire semplicemente che la Commissione può o meno dare l'autorizzazione: quando si prevede un certo *quorum* di maggioranza vi è già sufficiente garanzia in quanto, se si raggiunge tale maggioranza, evidentemente esiste un motivo per non autorizzare l'inizio del procedimento penale. Quindi, a nostro modo di vedere, è limitativo quello che vorrebbe disporre attualmente l'articolo 6, cioè prevedere che possa essere negata l'autorizzazione soltanto ove si riconosca manifestamente infondata la notizia del reato. Si tratta di una limitazione che toglierebbe molto valore a

quel filtro politico che appunto si vuole creare. Le nostre critiche sono riferite ad un testo legislativo che in parte vuole inserirsi nella Costituzione e, per altra parte, entra a far parte dell'ordinamento costituzionale dello Stato, in quanto è una legge costituzionale.

Sempre parlando dell'articolo 6, vediamo che è previsto un termine di 40 giorni perchè si pronunzi la Giunta per le autorizzazioni a procedere, tuttavia non si dice cosa succede nel caso di mancata pronunzia. Il successivo articolo 7 comincia con la parola «quando» e recita: «quando gli siano pervenuti gli atti dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello competente per territorio...» eccetera. Secondo questa dizione, se al pubblico ministero non pervengono gli atti della Giunta per le autorizzazioni a procedere, il procedimento non potrà mai avere inizio. Forse sarebbe stato meglio legare l'articolo 6 al successivo articolo 7 prevedendo che la Giunta, decorsi 40 giorni, ritrasmetta gli atti al pubblico ministero. Questo però non è detto; si prevede semplicemente che la Giunta deve decidere entro 40 giorni, termine che ha tutta l'aria di essere puramente ordinatorio o, se vogliamo dire così, «insabbiatorio». La parola «quando» con cui inizia l'articolo 7 può essere denunciata come un'espressione di comodo che lascia aperta una serie di dubbi e di sospetti.

Successivamente inizia la cosiddetta individuazione dell'organo competente, innanzitutto in sede istruttoria. Abbiamo già detto che si tratta non di individuare, ma di costituire *ad hoc*; e a tale soluzione eravamo e siamo assolutamente contrari, perchè riteniamo che si sposti la competenza; si ha fiducia soltanto in un procedimento di giudice istruttore collegiale estratto a sorte, un meccanismo cioè che viene previsto per i Ministri, e si ha fiducia soltanto nei giudici del capoluogo del distretto. Quando si tratta di processare un Ministro allora è necessario un giudice che si reputa particolarmente qualificato. Anche questa impostazione intacca il principio dell'autorità giudiziaria ordinaria, del giudice naturale. Se si afferma

tale principio, il giudice che va bene per ogni altro cittadino deve andar bene anche per il Ministro, altrimenti non ha più senso dire che questo viene sottoposto a procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

A questo proposito voglio far presente che è attualmente in corso presso la 1^a Commissione del Senato l'esame della modifica dell'articolo 68 della Costituzione. La lodevole solerzia del presidente Bonifacio ha segnalato ai membri della Commissione che il mantenimento nell'articolo 68 dell'espressione secondo cui è necessaria l'autorizzazione a procedere contro un parlamentare «salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura» può diventare un non senso visto che nel nuovo codice di procedura penale il mandato di cattura obbligatorio non esisterà più. Qualora quindi il testo dell'articolo 68 della Costituzione rimanesse inalterato, senza cioè che ci si preoccupi dell'evento abbastanza prossimo consistente nell'emanazione, con legge delegata, del nuovo codice di procedura penale, non sarà mai più possibile l'arresto del parlamentare in flagranza in quanto non esisterà più la condizione posta dalla Costituzione, vale a dire un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Questa è la preoccupazione che sentiamo in sede di 1^a Commissione del Senato affinché si possa giungere ad una formulazione dell'articolo 68 della Costituzione che possa andar bene con il dettato del nuovo codice di procedura penale. Non è detto che quest'ultimo sarà realizzato alla lettera secondo le direttive stabilite nella legge di delegazione; il nuovo codice di procedura penale potrebbe anche essere diverso da come ce lo prefiguriamo adesso e d'altronde un'eventualità del genere è già accaduta un'altra volta. Tuttavia questa vicenda ci deve insegnare che certi istituti che sembravano fuori discussione al legislatore costituente devono oggi essere espressi con parole che lascino aperta la via all'applicazione di possibili istituti che il legislatore ordinario venga ad introdurre. La Carta costituzionale, cioè, deve affermare principi che facciano, sì, riferimento alla

legislazione ordinaria attuale ma che possano adattarsi anche ad eventuali modifiche terminologiche o di struttura del procedimento penale attuale.

La stessa preoccupazione noi dovremmo averla qui. Infatti si prevede un collegio istruttorio con tutti i poteri del giudice istruttore. Il professor Vassalli, questa mattina, ci ricordava quali sono gli attuali poteri del giudice istruttore che vengono oggi (se dovesse entrare in vigore questo provvedimento così come ci perviene dalla Camera) trasmessi a questo collegio istruttorio.

Tuttavia per tutti i cittadini noi abbiamo affermato, solo pochi giorni fa, il principio che si tende a portare l'istruttoria in sede dibattimentale; quello che si fa prima non è più istruttoria; possono esserci degli incidenti probatori, può succedere qualcosa che può valere poi come istruttoria, ma il procedimento istruttorio ormai è in termini tutti diversi.

Allora noi, a distanza di due o tre giorni, approviamo due testi che sono così manifestamente in contrasto? A tutti i cittadini vogliamo assicurare un tipo di procedimento e adesso invece, per questi cittadini che hanno particolari incarichi, veniamo a creare un meccanismo che alla fine, agli occhi dell'opinione pubblica, può presentarsi come un nuovo *barrage*, come un qualche cosa che dà la possibilità di un'ulteriore pronuncia diversa da quella che può capitare agli altri cittadini; e ciò nel bene e nel male: al limite questo giudice istruttore, questo collegio istruttorio, potrebbe adottare provvedimenti di danno per l'inquisito, per l'accusato.

Quindi desta meraviglia il fatto che noi ci apprestiamo a votare come legge costituzionale qualcosa che è in aperto contrasto con i principi che abbiamo dato al Governo come criteri direttivi per emanare la riforma del codice di procedura penale. Nel momento in cui noi affermiamo solennemente che vogliamo processare i Ministri, sottoporli a procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, nel momento in cui prevediamo delle ulteriori aggravanti per i reati da loro commessi quando rivestono una particolare entità di danno o di pericolo, proprio in questo momento noi veniamo a stravolgere il

sistema ordinario. Questo stravolgimento non ci sarebbe se noi ci fossimo limitati, puramente e semplicemente, a dire che, dopo quel filtro politico espresso dalla Commissione della Camera di appartenenza, si dà corso al procedimento ordinario davanti all'autorità giudiziaria ordinaria secondo le normali regole di procedura. Queste normali regole di procedura si applicano a tutti i cittadini; si applichino quindi anche ai Ministri. Oggi sono quelle che tutti conosciamo, in un prossimo futuro saranno quelle che verranno delineate con la legge delegata secondo i criteri che soltanto la settimana scorsa sono stati approvati in quest'Aula.

Questo insieme di contraddizioni ci spinge in modo ancor più convinto a votare contro questo disegno di legge, perchè non è questa la riforma dell'Inquirente che si attende l'opinione pubblica. L'opinione pubblica si attende che venga a cessare la pratica degli insabbiamenti e noi non siamo affatto convinti che quella proposta dal disegno di legge sia la strada buona, e il timore ci viene proprio dal fatto che vengono enunciati, come dichiarazioni di bandiera, dei principi che subito, nel corso degli stessi articoli, vengono poi smentiti dal contenuto concreto delle disposizioni.

Quindi non è questo che vuole l'opinione pubblica. Noi siamo consapevoli dell'opportunità che ci sia un filtro politico; ma una volta che c'è stato questo filtro politico, che si esprime con una maggioranza di quattro quinti, quindi con una maggioranza abbastanza rilevante per poter escludere che ci sia della compiacenza nei confronti del Ministro inquisito, dopo che con quella maggioranza non sia stata riconosciuta la sussistenza di motivi per non concedere l'autorizzazione a procedere, successivamente il processo deve proseguire secondo le regole ordinarie che devono essere valide per ciascun cittadino.

Per questi motivi, quindi, ripeto, ancor più convinti che non in sede di primo esame, noi voteremo contro questo disegno di legge. *(Applausi dall'estrema destra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schietroma. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che il provvedimento di cui discutiamo sia tutto da buttar via, come qualcuno sostiene oggi in sede di seconda lettura, mi sembra un po' esagerato. Siccome ho aderito al testo discusso in prima lettura, che ho dichiarato non solo accettabile, ma anche di buona fattura, testo che fu predisposto dalla 1^a Commissione, e poichè a nessuno fa piacere passare alla storia come uno sprovveduto, debbo ripetere cose già dette. Chiedo scusa ai colleghi se dirò cose che potrebbero sembrare ovvie, ma debbo ripetere quali sono le considerazioni ed i convincimenti che hanno portato tutti noi ad accettare la normativa che oggi torna ancora una volta davanti a noi, tenuto conto dei problemi vecchi e nuovi, in presenza anche dell'evoluzione storica e politica di questo istituto e salve le osservazioni che ciascuno di noi sta facendo con la manifestazione delle proprie preoccupazioni.

Anche nell'aprile dello scorso anno, in sede di prima lettura di questo provvedimento, abbiamo sottolineato come ciò che storicamente caratterizza l'istituto dell'accusa parlamentare è il dato costante dell'affidamento dell'atto che promuove il giudizio ad un organo parlamentare, mentre variano nel tempo e nei diversi paesi la definizione dell'oggetto dell'accusa, i poteri sanzionatori attribuiti al giudice e soprattutto l'organo di giudizio (il Senato costituito in Alta Corte di giustizia, la Suprema Corte della giurisdizione ordinaria, la Corte costituzionale e tante altre elevate Corti diversamente composte).

Abbiamo con l'occasione ugualmente sottolineato come la crisi del vigente modello dell'accusa parlamentare ha investito ambedue i momenti: sia la fase parlamentare vera e propria che quella del giudizio, ponendo seri interrogativi nei cui confronti appariva allora ed appare ancora oggi limitata e frettolosa la legge ordinaria di modifica approvata dal Parlamento nel 1978, anche allora un po' rabberciata in pendenza di un *referendum* abrogativo.

Questi sono i motivi che hanno portato a varare la normativa e l'impianto nuovo di questo istituto. Ed infatti, per ciò che concerne la fase parlamentare, l'esperienza ha po-

sto in luce soprattutto l'inidoneità dell'organo parlamentare allo svolgimento di istruttorie penali e la necessità di distinguere nettamente il momento della valutazione politica dal complesso di attività a carattere tipicamente giudiziario. Ciò ad evitare, in tali attività di accertamento dei fatti, l'intensa politicizzazione, foriera di gravi parzialità e deviazioni.

Va da sè che la predetta distinzione e l'eventuale affidamento dell'attività istruttoria — che, va sottolineato, è strumentale alla deliberazione parlamentare di accusa — ad organi della magistratura ordinaria vanno realizzati senza incorrere in una giustapposizione che impedirebbe al Parlamento di imprimere all'indagine il corso più opportuno per ricavarne gli elementi di fatto ed i criteri ritenuti necessari per la propria decisione. Questo per quanto riguarda la fase parlamentare per promuovere il giudizio.

Per ciò che concerne la fase del giudizio l'esperienza ha sottolineato, in occasione del processo *Lockheed*, l'inadeguatezza di un collegio tanto numeroso, a composizione prevalentemente laica in una proporzione politica affidata al caso, ed insieme l'impossibilità di continuare a gravare la Corte costituzionale di una competenza penale suscettibile di bloccare l'attività ordinaria per lunghi periodi di tempo, con gravi conseguenze sul funzionamento del sistema costituzionale. Da ciò la necessità di affidare il giudizio sui reati ministeriali ad una Corte diversa appositamente costituita, secondo l'esempio della Costituzione francese, ovvero al giudice ordinario.

Quest'ultima è la soluzione che risultava accolta dalla maggior parte dei disegni di legge portati al nostro esame nell'aprile dello scorso anno, soluzione che fu recepita nel testo unificato che la 1^a Commissione ci sottopose in prima lettura.

Innanzitutto esplicitammo allora, ugualmente in modo dettagliato, il perchè del nostro no all'adozione, pura e semplice nella specie, dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

Ne illustrerò brevemente i motivi. La forma dell'autorizzazione a procedere appare, infatti — giova ripeterlo — «scarsamente

propria rispetto all'esplicarsi di una valutazione politico-costituzionale dell'organo parlamentare che ha in sostanza incidenza primaria sull'avvio del processo» nel senso di tradurre addirittura un potere dispositivo che tocca, in un modo anomalo, la stessa sostanziale anti giuridicità del fatto.

In secondo luogo la predetta forma dell'autorizzazione a procedere non vale ad evitare un uso deviante del potere parlamentare, prestandosi a divenire, come si è lamentato, strumento di impunità allo stesso modo della procedura che si vuole abolire, con la conseguenza, semmai, di maggiori tensioni politiche e sociali e di nuovi e non auspicabili conflitti tra Parlamento e magistratura ordinaria.

In terzo luogo l'atto autorizzatorio non potrebbe intervenire che in un momento processuale preliminare, anche se non iniziale, nel quale l'incompletezza e la provvisorietà dei dati istruttori e l'impossibilità o difficoltà di riscontri diretti da parte del Parlamento mal fonderebbero la sua valutazione circa la opportunità di consentire l'instaurazione del procedimento penale. E, come ho già accennato in precedenza, all'organo parlamentare potrebbe essere impedito, tra l'altro, di imprimere all'istruttoria il corso più opportuno per ricavarne gli elementi di fatto e i criteri ritenuti necessari ad ogni buon fine per la propria decisione.

Detto questo, per quanto concerne il versante nel quale sono più pressanti le doglianze, mi preme ricordare altresì che non abbiamo trascurato affatto di mettere anche allora nel giusto rilievo come e perchè lo schema classico dell'*impeachment* si sia storicamente del tutto rovesciato.

L'accusa parlamentare nasce, infatti, proprio in un periodo in cui non esisteva ancora un meccanismo istituzionale di responsabilità politica e costituisce, così come allora sorse, unico e formidabile strumento per il controllo politico del Governo del re da parte del Parlamento inglese. Ma attraverso un lento processo storico l'*impeachment* di fatto si trasforma, nel Regno Unito, in responsabilità politica e diviene, come strumento penalistico, inutile ed eccessivo rispetto al fine. L'evoluzione dalla responsabilità penale a

quella politica matura infatti attraverso l'instaurarsi di una prassi per la quale mentre i ministri si dimettevano di fronte alla sola minaccia dell'*impeachment*, la Camera dei Comuni non proseguiva l'azione nei confronti del ministro dimissionario.

Tuttavia nel momento stesso in cui in Inghilterra l'antico istituto diviene desueto, esso si trasferisce nelle costituzioni continentali e vi si mantiene anche dopo il consolidarsi in tali costituzioni della responsabilità politica. Scompare nel frattempo, nei regimi parlamentari, la contrapposizione tra Governo del re e Parlamento e si evidenzia lo sbocco che possiamo chiamare monistico che identifica Parlamento e Governo come espressione delle stesse forze politiche.

E dunque, nel diverso contesto politico verificatosi, l'accusa parlamentare viene così ad adempiere una funzione evidentemente lontana da quella originaria.

Come sapete, la dottrina più recente si è interrogata a lungo sul significato politico-istituzionale dell'accusa parlamentare, così come abbiamo fatto anche noi, in prime cure, ma anche nella passata legislatura, con dotte discussioni sia in quest'Aula che nell'ambito della Commissione affari costituzionali. La discussione continua ancora e non credo che si fermerà nemmeno quando sarà approvato definitivamente questo provvedimento.

La dottrina più recente dunque cominciò ad interrogarsi al riguardo, rinvenendo la giustificazione dell'istituto sotto un triplice punto di vista: la maggiore indipendenza e sicurezza del giudizio da parte del giudice di rango più elevato; l'esigenza che la magistratura ordinaria si tenga fuori dalla mischia politica; l'interesse degli accusati a che i loro comportamenti siano giudicati sulla base di un metro più elastico da parte di un giudice abituato a tener conto anche delle circostanze politiche.

Ma è evidente che queste considerazioni attengono piuttosto all'esigenza di un apposito procedimento e di una speciale corte giudicante che non alla promozione della procedura da parte di organi parlamentari, aspetto, questo, che contrassegna, appunto, l'istituto come accusa parlamentare.

Secondo la dottrina italiana più antica che si ricollega ad opinioni sovente espresse all'epoca dello Statuto e secondo anche l'indirizzo più autorevole della dottrina italiana contemporanea, che ricorda la famosa frase pronunciata da Vittorio Emanuele Orlando nella seduta del 10 marzo 1947 dell'Assemblea costituente, la ragion d'essere dell'accusa parlamentare è da vedersi anche nella stessa possibilità che l'azione penale non venga iniziata ogni volta che il Ministro abbia commesso un'azione vietata dalle norme penali, ma impostagli dal dovere di salvaguardare gli interessi superiori della collettività.

La facoltatività dell'accusa — che deroga all'obbligatorietà dell'azione penale comune — è in altri termini la radice giustificativa dell'istituto, in quanto a mezzo di essa si consente al Parlamento di scagionare eventualmente il ministro per fatti, sia pure penalmente rilevanti, ma dovuti al giusto perseguimento dell'interesse pubblico, facendo valere una scriminante che non è evincibile dall'ordinamento penale comune ma che riposa sulla necessità suprema della ragione di Stato.

E la matrice ideologica dell'attribuire e riservare questa facoltà scagionatrice all'organo parlamentare sarebbe la stessa per cui gli viene riconosciuto il monopolio della produzione della normativa penale, cioè la tipica concezione parlamentare del sistema di governo.

A questa fondamentale *ratio* del sistema dell'accusa parlamentare va aggiunta ovviamente l'altra — che opererebbe in casi limite — della esclusione di una eventuale azione penale esercitata dal pubblico ministero a fini di persecuzione politica o di indebita pressione sul potere esecutivo. Entrambe queste connotazioni giustificative si riconducono alla visione di una tutela — affidata al Parlamento — della tutt'altro che trascurabile esigenza di indipendenza della funzione ministeriale che, come scrive il Crisafulli, è in definitiva tutela dello stesso potere politico «contro ogni indebita ingerenza suscettibile di alterare la reciproca parità e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato» (le parole sono le stesse che si leggono nella

sentenza n. 13 del 1975 della Corte costituzionale).

In definitiva, si può dire che in tal caso il Governo, la cui vita riposa sulla fiducia delle Camere, è garantito, anche dallo stesso Parlamento, di una certa libertà di valutazioni giuridico-penali nell'interesse della collettività nazionale.

Fermo questo nostro complessivo convincimento, dichiarammo testualmente — a ragione veduta, per ragionamento vero ed effettivo e per cognizione di causa, tenendo ben presente anche tutto ciò che si era svolto nel paese in quarant'anni di vita repubblicana — nel corso della prima lettura che la 1^a Commissione ci aveva presentato un testo «di buona fattura ed accettabile se non viene stravolto l'equilibrio tra filtri parlamentari, istruttoria e giudizio. Un testo dunque naturalmente sempre perfezionabile che» — dicevo allora e confermo oggi — «se costituisce sotto un certo profilo un compromesso tra le diverse tesi, è peraltro una soluzione organica, al di là della quale non può forse ottenersi il necessario consenso parlamentare».

Questo è un convincimento, onorevoli senatori, che mi preme confermare. Questo impianto — come ho detto — è accettabile anche se esiste un «se». Quindi, il problema si pone su questo «se» ed è un «se» che mi travaglia non per spirito di corpo — non intendo minimamente prospettarmi nemmeno nel subcosciente che un ramo del Parlamento lavora meglio rispetto all'altro — ma perchè mi rendo conto del travaglio che si è avuto in prima lettura (nella prima lettura normalmente i travagli sono maggiori e le soluzioni più ponderate per forza di cose) per cercare di mantenere il necessario equilibrio — come dicevo — proprio su filtri parlamentari, istruttoria e giudizio.

Onorevoli senatori, se prendete gli emendamenti che ho presentato insieme al senatore Vassalli, che se ne intende davvero di questa materia come del resto tantissimi in mezzo a voi, alcuni in modo pregevole — il senatore Vassalli li illustrerà in conformità alle preoccupazioni manifestate dalla 2^a Commissione, preoccupazioni che il mio Gruppo politico condivide — potrete constatare che indubbiamente tali emendamenti debbono essere tenuti presenti nel corso del-

l'esame degli articoli. E bene in ogni caso che questi emendamenti siano stati messi agli atti per fotografare quali sono le perplessità che accompagnano la prima vera riforma costituzionale che stiamo portando avanti.

In secondo luogo si tratta di tener ben presente la portata esplicita ed implicita di ogni disposizione e la tranquillità che deve conservare necessariamente ogni potere nell'esercizio delle proprie funzioni. Le preoccupazioni di coloro che hanno presentato gli emendamenti e di coloro che le hanno manifestate in maniera più generale riguardano soprattutto il *quorum*. Il *quorum* fu oggetto in prime cure di un discorso estremamente impegnato tra la maggioranza e l'opposizione. Arrivammo al *quorum* dei sette decimi con molta fatica da parte nostra: sono veramente convinto che la Costituzione insegna tutto e bene, anche quando prevede che il limite massimo per una maggioranza qualificata sia quello dei due terzi. Infatti non si può dare a minoranze non troppo qualificate, nel senso del numero — poichè la democrazia è numero, parliamoci con estrema franchezza e diciamo le cose come sono — il diritto di veto, altrimenti si andrebbe in buona sostanza a richiedere, nella specie, l'unanimità. Ma l'unanimità non è democrazia e non sempre si può avere. Sarebbe meglio poterla avere sempre, ma in un regime democratico non può essere prevista per operare. C'è sempre infatti chi si assume le proprie responsabilità e chi ha il diritto di criticare rimanendo all'opposizione.

In una materia tanto delicata, secondo noi, rappresenta un caso limite il *quorum* dei sette decimi e un fatto eccessivo il *quorum* degli otto decimi. Poniamo tale punto all'attenzione dei colleghi.

Su un altro punto vorrei possibilmente sollecitare con maggiore forza l'attenzione dei colleghi. Il testo uscito dal Senato era molto più prudente. Non mi riferisco al testo licenziato per l'Aula da parte della Commissione della Camera che rappresentava per lo più correttivi che si potevano ritenere appropriati al testo da noi licenziato. Con questo vogliamo ribadire che non stiamo procedendo a critiche per campanilismo o per spirito

di corpo. Il testo che ci perviene fornisce infatti un'altra misura di un eccesso, difficile da accettare, quando, tenuto conto dei poteri del magistrato ordinario in fase istruttoria, corregge la nostra decisione di affidare alla sola Camera di appartenenza la facoltà di sospendere il Presidente del Consiglio o i Ministri, affidandola di fatto — sono queste le regole, basta leggere le varie disposizioni — al collegio istruttorio. Qui abbiamo raggiunto davvero l'apice della possibilità per un potere di prevaricare nei confronti dell'altro; si rischia che possa essere scardinato il principio fondamentale secondo cui un Governo sta in piedi se lo vuole il Parlamento e nessun altro organo dello Stato può interferire su questo potere del Parlamento, unico depositario diretto della sovranità, al quale tutti gli altri poteri debbono essere sempre coordinati.

Tenuto conto delle difficoltà obiettive dell'intera materia e del fatto che tutto è perfezionabile e con gli emendamenti ognuno ha il diritto-dovere di esprimere le proprie perplessità e di sottoporle all'Assemblea ad ogni buon fine e comunque a futura memoria — perchè, come ho già detto, le discussioni al riguardo non si fermano qui — non credo che dovremmo pentirci, come qualcuno ha affermato, o essere additati alla pubblica opinione, se non addirittura alla storia — poichè i nostri interventi rimangono agli atti parlamentari — come gente che non ha studiato a fondo la questione. In politica si fa ciò che si può, e ciò che abbiamo fatto certamente lo dovevamo fare dopo aver studiato bene l'impianto che abbiamo di fronte.

Alcune cose — ripeto — andrebbero riviste, secondo il nostro pensiero peraltro già espresso in sede di prima lettura. Due punti, — ma almeno per uno non se ne può fare proprio a meno — dovranno essere modificati, ripristinando il testo iniziale; ma, all'infuori di ciò, non dobbiamo avere il timore di andare avanti, perchè è giunto il momento di varare comunque questa riforma e sappiamo che non stiamo certo varandola da sprovvisti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioletti. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, il nostro discorso è circoscritto a quanto ci è stato demandato, cioè alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Quindi, non vorrei dire cose ovvie, o ripetere considerazioni generali sul provvedimento legislativo che riforma il sistema dei procedimenti di accusa e taglia i ponti con il sistema della giustizia politica che noi abbiamo criticato aspramente e che il paese, l'opinione pubblica ha condannato.

Tuttavia, è certamente legittimo porsi una domanda di carattere generale — pur con questa ottica che vorrei rimanesse ferma e limitata alla sola discussione sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati — e di carattere politico: c'è veramente la volontà politica di andare avanti con questa riforma? È una domanda legittima perchè alcuni elementi insorti nella discussione che vi è stata finora fanno pensare che in realtà si vogliono riaprire delle questioni di carattere generale. Vi è intenzione da parte dei partiti di Governo di portare a compimento l'iter costituzionale di questo disegno di legge oggi al nostro esame? Infatti, non è necessario ed obbligatorio che ad ogni lettura si debbano ridiscutere tutte le questioni di carattere generale e neanche riaprire i vari conflitti. Da parte nostra dobbiamo lottare per vincere tutte le resistenze, con il rischio di affrontare una fatica improduttiva: non si arriverebbe a nulla di positivo sul piano legislativo percorrendo tale strada.

Questa è una domanda che io rivolgo agli onorevoli colleghi perchè noi comunisti ci muoviamo da un altro angolo visuale che è quello di produrre il meglio e di correggere gli errori che via via ci si prospettano.

Ho ascoltato con attenzione i senatori Vassalli, Schietroma, ed altri, che hanno puntualizzato alcuni elementi critici, però, ci siamo mossi sul terreno a noi più consono da partito che fa l'opposizione ma guarda ai problemi di Governo complessivi e che assume grandi responsabilità democratiche quando è necessario. È indubbio che il nostro partito fa anche compromessi necessari per far andare avanti le innovazioni legislative che si rendono via via più utili al paese. Quello al nostro esame non è un nostro testo

riguardante la riforma dell'Inquirente. Cari colleghi, parliamoci chiaro: questo non è il tipo di riforma che noi avremmo gradito; ciò però non toglie che noi giudichiamo favorevolmente questo testo. Lo giudichiamo favorevolmente perchè ci fa compiere un grande passo in avanti, perchè ridà alla magistratura una voce decisiva sul tema della giustizia riguardante i Ministri e rimuove i meccanismi di insabbiamento garantiti da maggioranze che hanno fatto quadrato intorno ai Ministri. Comunque, tale testo non è perfetto, perchè esso è un impianto misto che da un lato restituisce la cognizione al giudice ordinario e dall'altro conserva al Parlamento un potere che non è secondario, ma innestato nello stesso procedimento che diventa commisto, dove c'è lo spazio sufficiente per una valutazione politica.

L'ancoraggio è certamente quello riferito da diversi oratori che sono intervenuti nella discussione generale e che riguarda la valutazione delle ragioni preminenti dello Stato. Il filtro politico esiste: il Parlamento decide e in diversi punti del procedimento. Vi sono almeno tre filtri nel nuovo procedimento: quando il Parlamento interviene per dare un giudizio politico sulla fondatezza dell'accusa in sé, sulle risultanze istruttorie, sul giudizio finale. La Camera ha introdotto l'obbligo della valutazione dell'Assemblea; noi avremmo preferito un sistema che fosse più nettamente spostato verso la giurisdizione ordinaria.

Però accettiamo questo schema perchè abbiamo fatto degli sforzi, al Senato e poi alla Camera dei deputati, per individuare un giudice collegiale che desse le massime garanzie; e sono stati fatti grandi sforzi, sono stati proposti giudici speciali, giudici misti, è stato proposto che competente fosse la Corte di cassazione, oppure la Corte d'appello; siamo arrivati al punto che si è proposta la competenza del tribunale ordinario competente per territorio con un grande sforzo da parte nostra. Che ora poi si dica che questa è una legge voluta da comunisti, o sottoposta alla pressione trainante del Partito comunista, da un lato non è la realtà, perchè lo sforzo è stato convergente, dall'altro mette in risalto un nostro merito, che però evidenzia un

demerito dei partiti che hanno la maggioranza in questo Parlamento e che ben potevano essere i fattori trainanti, di una riforma di questo genere che ha scosso le coscienze, che ha ricevuto gli alti moniti di Aldo Moro e di altri che hanno detto di farla finita con un sistema che non offre garanzie, che espone i giudicandi dinanzi ad una seduta comune, così numerosa che certo non può definirsi giudice, e nello stesso tempo sottopone i giudicabili ad un organo senza appello, senza garanzie come quello previsto e affida alla Corte costituzionale il potere giudicante senza neanche la possibilità di proporre il ricorso per cassazione.

Certo, da questo punto di vista, cioè dell'approdo cui siamo giunti, vi è un'imperfezione e vi sono anche elementi di fragilità, però la costruzione è rivolta a tenere insieme alcuni elementi di fondo positivi, sui quali dobbiamo stabilire un punto fermo serio per arrivare ad una conclusione. Quindi, non si può dire, come ha fatto questa mattina il senatore Vassalli, che vi è stato un inserimento trainante del Partito comunista; in realtà, vi è stata un'inerzia colpevole delle forze di maggioranza, vi è stata una battaglia, che non può ancora essere considerata una nostra battaglia, per arrivare per approssimazione a tirar fuori finalmente da questo Parlamento una riforma dei procedimenti d'accusa.

Abbiamo studiato tutte le ipotesi e, naturalmente, il punto di equilibrio può ricevere ancora critiche — anche da parte nostra, me ne rendo conto — ma noi diamo un giudizio favorevole perchè sappiamo quale valore abbia una riforma di questo genere. Il fatto che sussistano alcuni elementi di dubbio che vanno discussi con serietà — e questo discorso lo faccio senza trascurare la riflessione sugli elementi che sono stati apportati — è da considerare positivo. È stato detto autorevolmente dal senatore Vassalli che non convince questo richiamo agli «interessi costituzionalmente preminenti»; però potrei rilanciare — per così dire — una domanda ancora più penetrante che riguarda i reati ministeriali: siamo arrivati, per dottrina o per indirizzo legislativo, ad individuare la categoria dei reati ministeriali? No, non ci siamo arri-

vati ed è anzi difficile arrivarci; è difficile definire il confine nei limiti del quale si può esercitare una cognizione speciale che riguardi non tutti i reati commessi dai ministri, ma soltanto quelli che sono tipicamente ascrivibili ad un ministro nell'esercizio delle sue funzioni. In realtà, in senso letterale, il reato commesso dal ministro è il reato tipico relativo alla sua funzione; l'estensione a tutti i reati comunque commessi dai ministri è un'estensione avvenuta fuori da qualsiasi canone interpretativo che possa avere individuato la categoria dei reati ministeriali come tali.

Ecco allora perchè si ricorre ad una valutazione che ha questa angolatura: più che individuare il tipo di reato al quale sia o meno applicabile questa disciplina dei procedimenti d'accusa, si vuol individuare se non sussista una causa di giustificazione ancorata agli interessi preminenti dello Stato. Questo giudizio lo compie il Parlamento; ecco la garanzia massima che si è data con questo procedimento, con questo assetto legislativo. La valutazione cioè se il singolo Ministro abbia agito per un interesse generale o meno, se abbia ad esempio rilasciato un passaporto senza i crismi della legge per ragioni di Stato — è questo il classico esempio di scuola — deve essere compiuta dal Parlamento per vagliare la sussistenza di una causa di giustificazione. Quello del Parlamento è un giudizio di merito politico; le altre cause di giustificazione le esamina il giudice.

Quando si teme di essere spogliati di qualsiasi garanzia con l'approvazione di questa legge, secondo il giudizio di taluni, in realtà non si guarda al fatto che essa consente anche troppi filtri — li ho già ricordati prima — compreso quello della manifesta infondatezza. Certo si richiede una maggioranza qualificata e a questo proposito vi sono proposte e rilievi che fanno riaffiorare il problema della introduzione di un *quorum* più basso di quello dei quattro quinti. Si dice: allora si vuole l'unanimità? Anzitutto va detto che questo è un punto di riflessione politica assai grave ed importante. Ho già accennato prima a questo aspetto chiedendo: si vuole tornare indietro ogni volta? Bisogna

ogni volta vincere le resistenze, superare gli ostacoli quando si parla dell'Inquirente? Ad ogni esame, ad ogni andirivieni costituzionalmente previsto bisogna rifare le stesse battaglie? Non credo.

Il *quorum* dei quattro quinti è stato stabilito in maniera da garantire che, rispetto ai filtri di cui ho parlato, vi sia a fronte la garanzia che non prevarichino le maggioranze nel momento della decisione. Vi sono i filtri di giudizio e di valutazione politica a garanzia di un corretto procedimento che non deve essere portato avanti in odio ad un ministro per una campagna denigratoria nei suoi confronti e, per equilibrare questo potere di valutazione politica, è stabilito il criterio che a fare tale valutazione non sia una maggioranza ma un istituto, il Parlamento, che si pronuncia come organo sul piano istituzionale. Non si forma una volontà della maggioranza bensì la volontà dell'organo sul piano — ripeto — istituzionale. Il Parlamento, cioè, esprime un giudizio di questo tipo sulla sussistenza o meno di una ragione di Stato che precluda al magistrato la possibilità di dare ingresso alla competenza che in base alla Costituzione gli spetta, cioè quella della cognizione ordinaria che nessuno gli può sottrarre per arbitrio di maggioranza. Questa è la garanzia che abbiamo voluto prevedere.

A decidere quindi non deve essere una maggioranza, ma il Parlamento che si pronuncia su ragioni di Stato in base alla sua funzione istituzionale: ecco perchè il *quorum* deve essere elevato, senatore Schietroma. Questo è un punto fermo che va mantenuto, altrimenti l'impianto della legge facilmente potrà sgretolarsi e squilibrarsi, cosicché rimarrà ben poco di un disegno di riforma; rimarrà un simulacro da agitare di fronte ai promotori dei *referendum*. Tuttavia siamo lontani dall'accettare una simile impostazione.

Bisogna allora valutare cosa vi sia di manchevole. È stato detto — e questa è un'osservazione compiuta dal senatore Vassalli — che vi è una riforma del codice di procedura penale *in fieri*, c'è una delega che fa riferimento ad organi, a momenti del meccanismo della procedura penale, mentre noi ci anco-

riamo alle norme tuttora vigenti. Ma noi dobbiamo agire così, non abbiamo altra scelta, onorevoli colleghi, perchè se inseguissimo i criteri direttivi della delega — non il testo del codice di procedura penale, perchè se questo fosse stato già varato anche in un solo ramo del Parlamento starei ancora più attento, di quanto già non lo sia ora, alle osservazioni critiche di così alto spessore giuridico che sono state avanzate — dovremmo aspettare ancora molto. Questi criteri direttivi articolati dalla legge-delega assegnano al Governo il compito di varare il codice di procedura penale. Questa delega, approvata solo dal Senato, deve essere esaminata dalla Camera dei deputati; ha alle spalle quarant'anni circa di elaborazione e noi possiamo aspettare questo cammino così lungo per riformare l'Inquirente? Spero che sia un cammino breve, intendiamoci, ma non credo che in sede di riforma di un istituto come l'Inquirente, che attende a risolvere un problema che ha ferito la coscienza nazionale, che ha toccato la classe politica, come quello della giustizia politica, noi possiamo aspettare che questo *iter* si compia o che se ne intravedano le forme, perchè non sappiamo quale sarà poi l'effettiva legislazione delegata che uscirà in esito alla delega conferita al Governo. Non lo possiamo sapere, possiamo intravederla dai criteri direttivi della delega, ma è poco; non credo che possiamo fermarci davanti a questo. Noi dobbiamo legiferare in base al sistema con quelle latitudini possibili che ci coprono davanti a inconvenienti più grossi che possono venire. Non credo che si possano avere inconvenienti quando si sostituirà un determinato organo con un altro: ci sarà una normativa transitoria che applicherà quelle norme, e non credo che un giudice possa mai, nella sua attività giudiziaria, temere di pronunciarsi in un processo di lunga istruttoria perchè è in vista la riforma del codice penale. Nessuno si è mai fermato, nessuna causa si è arrestata nelle cancellerie perchè era in preparazione un codice penale. Noi dobbiamo operare con lo stesso criterio perchè quando si emana un codice penale nuovo ci sono le norme transitorie e un codice di procedura penale detta specificatamente norme di aggiustamento

con il sistema vigente. Così sarà nel nostro caso per cui si vedrà al momento cosa fare.

Quindi non credo che questo potrebbe essere un elemento — diciamo così — destabilizzante per l'intero impianto legislativo, perchè — parliamoci chiaro — queste correzioni meriterebbero semmai un approfondimento complessivo su tutta la legge di riforma dell'Inquirente. Ma possiamo andare avanti, credo, e tra le critiche cogliere anche un solo elemento, semmai, importante, cioè quello riferibile al potere di sospensiva. Certo non ho argomenti per superare questa censura; si potrebbe dire che il sistema adottato è speciale, sicchè, in riferimento alle norme ordinarie del codice di procedura penale non può essere tale da allargare la portata della norma che noi abbiamo concepito e che riguarda misure cautelari che sono adottabili dietro valutazione del Parlamento, ma che non sono riferibili ad una misura che può essere adottata dal giudice istruttore, che è quella di sospendere l'imputato dalle cariche che ricopre.

Ora, siccome il Presidente del Consiglio non è una carica elettiva diretta, ma è una carica elettiva indiretta, non è neanche coperto da quel capoverso del codice penale che prevede che la norma sulla sospensiva non si applica in caso di cariche elettive. Per cui avremmo l'ipotesi di un potere di sospensiva accordato al giudice che incide sul rapporto di fiducia tra Presidente del Consiglio e Parlamento. Si potrebbe verificare questa ipotesi, anche se è un'obiezione che ha uno spessore giuridico; però, sul piano politico,

non credo che abbia poi negli effetti una reale portata tanto da allarmare, perchè per far scattare il potere di sospensiva del giudice in corso di istruttoria ci vuole la messa in stato di accusa.

Tuttavia questo è un punto nero, lo riconosco, e se noi ci limitassimo a questo solo emendamento, senza riaprire tutte le questioni, allora la legge potrebbe camminare, potrebbe andare al rapido vaglio dell'altro ramo del Parlamento, tornare per l'esame costituzionalmente previsto in sede ulteriore al Senato, e procedere nel suo *iter*. Ma noi dobbiamo procedere: guai a noi se riapriamo tutte le questioni. La Camera ha introdotto delle modifiche che si prestano a commenti dottrinari, ad esami analitici che mostrano che poi non si tratta di modifiche marginali perchè la Camera ha discusso anche di cose di ampia portata e si risente di questo dibattito anche nel testo attuale. Vi è stato poi un passo indietro. Questa reintroduzione dell'Assemblea come valutazione obbligatoria, però, risente di un dibattito che non si è fermato alla marginalità del perfezionismo, ma ha toccato elementi del procedimento.

Capisco che questo può prestarsi ad un dibattito ampio e ad un'analisi in sede dottrina ed anche in sede politica, se volete, ma dobbiamo attenerci non solo alle modificazioni che sono state introdotte dalla Camera dei deputati, ma anche al criterio costruttivo di proseguire il lavoro che faticosamente, voglio dirlo, non solo per merito nostro, abbiamo condotto.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue MAFFIOLETTI). Bisogna tenere conto che noi non teniamo affatto al merito di essere stata la forza trainante in tale situazione, come è stato detto dal senatore Vassalli. Vorremmo che tutte le forze democratiche fossero trainanti per portare avanti un discorso che è di grande importanza, ma che tocca anche un punto connesso alla funziona-

lità del Parlamento: l'imminenza del *referendum* ci richiama a questa responsabilità. Non è possibile, dopo due legislature, non essere capaci di varare questo testo elaborato e conosciuto preventivamente, prima cioè che il *referendum* fosse previsto. Il testo è stato elaborato dalle forze politiche democratiche. Andare avanti è perciò un dovere

che tutti abbiamo. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannelli. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo di essere l'ultimo a parlare in questo dibattito che certamente ha avuto risvolti estremamente interessanti. Le cose dette dal senatore Vassalli e dal senatore De Cataldo, che appartengono al Gruppo socialista, hanno potuto indurre alcuni colleghi a pensare che lo stesso Gruppo socialista volesse discostarsi da un atteggiamento di favore. No, il Gruppo socialista non vuole discostarsi, ma vuole discutere.

Un provvedimento di questa portata, un provvedimento di carattere costituzionale non può essere approvato senza che siano fatte in modo attento, particolare e precipuo riflessioni e meditazioni.

Il senatore Vassalli e il senatore De Cataldo, nella loro onestà intellettuale, hanno esposto la loro contrarietà non soltanto su alcuni punti del disegno di legge al nostro esame, ma sull'intero sistema. Essi, proprio per quella onestà intellettuale, hanno voluto esprimere la loro contrarietà in modo pubblico, in modo che si potesse tener conto, anche ai fini dei lavori preparatori, di questa loro presa di posizione. Non si deve perciò menar scandalo per queste prese di posizioni così nette e così chiare fatte da alcuni esponenti autorevolissimi del mio Gruppo politico.

Detto questo, ho ascoltato con molta attenzione gli oratori che si sono succeduti. Le critiche hanno prevalso certamente sulle tesi a favore. Il testo pervenuto dalla Camera — bisogna dire la verità — non è un testo che sconvolge l'impianto, pur varato da questo ramo del Parlamento che, come ha detto con molta chiarezza e lucidità nella sua relazione il senatore Castelli, fu adottato attraverso una tormentata discussione non solo in Commissione, ma anche in Aula. È tanto vero questo che il testo pervenuto poi dalla Commissione in Aula fu modificato in alcuni punti. Lei, senatore Maffioletti, dice e ricor-

da che non si può sempre ritornare indietro e rivangare il passato e ha ragione, per carità, sotto il profilo parlamentare e sotto tutti i profili possibili e immaginabili, anche politici. Non possiamo tuttavia dimenticare che in Commissione, in quella prima fase, con il vostro voto contrario, la Giunta avrebbe potuto adottare l'archiviazione con una maggioranza di due terzi. Il vostro Gruppo insistette per una maggioranza di sette decimi, sempre in Commissione, ed io ricordo bene la discussione che si svolse... (*Interruzione del senatore Maffioletti*). Anche questo rientra in un contesto che serve e capire bene il confronto che pur si deve stabilire in quest'Aula. Quando discostandoci dall'indicazione dal suggerimento e dalla proposta della 1^a Commissione affari costituzionali del Senato, elevammo il *quorum* a sette decimi rispetto a quello di due terzi proposto dalla 1^a Commissione, giungemmo concordemente a questa decisione. Questo perchè voi, compagni comunisti, veniste incontro a noi per quanto concerneva la prima istanza del giudice ordinario. In proposito voi partiste addirittura dalla proposta di far giudicare il ministro dal pretore, secondo il codice di procedura penale comune e la vostra posizione, per carità, era chiara, validissima, rispettabilissima e aderente alla logica in cui voi vi muovete. A nostro avviso invece i reati ministeriali — i reati comuni cioè commessi dai ministri, perchè è molto difficile trovare una categoria diversa — non potevano essere giudicati da un giudice monocratico qual è il pretore. La Commissione, il presidente Bonifacio me ne darà atto, sosteneva che il giudice di prima istanza dovesse essere addirittura la Corte d'appello per poi adire la Cassazione ed arrivare ancora, in terza istanza di legittimità, alle sezioni unite della Corte suprema.

Ebbene, accogliemmo invece la tesi cui prima facevo cenno e raggiungemmo così un accordo, un compromesso, non deteriore, ma serio e meditato.

Voi rinunciaste a sostenere la giurisdizione del pretore ed aderiste a quella in prima istanza del tribunale.

Tale accordo parziale non cancellava comunque una contrapposizione ideologica che

certamente sussiste ancora adesso e che certamente è stata presente anche nel dibattito alla Camera dei deputati. In prima lettura, riferendoci al disegno di legge che avevamo presentato — che poi si è riversato in quel testo unificato approvato da questo ramo del Parlamento — avevamo espresso delle preoccupazioni che ancora adesso in alcuni di noi permangono, anche in chi vi parla, e non per spirito ostruzionistico o polemico. Non è nel nostro stile e non è nei nostri interessi; vogliamo solamente portare argomentazioni serie a sostegno di alcune nostre prese di posizione del passato come di quelle che oggi il senatore Vassalli ha assunto, anche se a titolo personale.

Fatta questa premessa, signor Ministro, il nostro Gruppo parlamentare ha sostenuto la necessità di un giudice che desse una garanzia maggiore rispetto al giudice ordinario, non perchè non abbia fiducia nella magistratura ordinaria — chi vi parla proviene dalla magistratura ordinaria — ma perchè il magistrato ordinario tende ad individuare, proprio per deformazione professionale, un illecito penale in ogni azione. Il magistrato molto spesso non approfondisce i fatti per discernere l'illecito amministrativo dall'illecito penale. Ogni azione illegittima, che può essere viziata da eccesso di potere o da violazione di legge, viene configurata come reato. Questa è la nostra preoccupazione ed ecco perchè temevamo che, deferendo tutto al giudice ordinario, si producesse un allargamento della sfera di intervento dell'autorità giudiziaria tale da produrre effetti paralizzanti per l'attività amministrativa, come avviene spesso per gli amministratori degli enti locali e delle regioni. Comunque, la scelta è stata fatta: è stata riconosciuta la giurisdizione ordinaria come la giurisdizione idonea a giudicare dei fatti commessi dai ministri. Abbiamo su questa linea un accordo su alcuni punti. L'affermazione del senatore De Cataldo, secondo cui il collegio istruttorio è qualcosa di anomalo che si inserisce malamente in un procedimento che dovrebbe essere invece lineare, non mi trova consenziente.

Il collegio istruttorio intanto è stato previsto in quanto tale organo collegialmente deve fornire una indicazione e compiere inda-

gini estremamente delicate. Come il senatore Maffioletti ricorderà, chiesi che nel collegio istruttorio, oltre ai magistrati ordinari, fossero inseriti anche i magistrati amministrativi della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Infatti auspicavo una composizione di cinque magistrati e non di tre poichè mi ero preoccupato che il giudice ordinario fosse, non dico non preparato, ma certamente non idoneo ad individuare e a discernere tra gli illeciti amministrativi e quelli penali, così come ho già detto.

Abbiamo varato il provvedimento, la Camera dei deputati lo ha modificato e, dobbiamo constatare, senza sconvolgimenti drammatici. Ci dobbiamo limitare, pertanto, in questa sede, ad esaminare gli emendamenti apportati al testo varato dal Senato dalla Camera dei deputati. Il senatore Castelli, nella sua relazione, pone in chiara luce gli emendamenti e le modificazioni. Quali sono, in sostanza, le modificazioni più pregnanti che certamente possono sollevare qualche dubbio e qualche perplessità?

Innanzitutto il problema del *quorum*. Come abbiamo già detto, quella dei sette decimi sembrò a questa Assemblea, perchè tutti poi votammo questa soluzione — non mi ricordo se anche il MSI votò in tal senso — una maggioranza estremamente qualificata per poter arrivare alla archiviazione di casi, *ictu oculi*, infondati.

Il senatore Vassalli ha avanzato la preoccupazione che il Presidente del Consiglio ed il Ministro siano posti in una posizione peggiore rispetto a quella del semplice parlamentare, perchè nei confronti di quest'ultimo è prevista, quanto meno, l'indagine sul *fumus persecutionis*. Credo che probabilmente il senatore Vassalli, gran maestro, si sia molto preoccupato di assicurare un'ulteriore garanzia agli inquisiti. Ma la Giunta viene investita della *notitia criminis* e adotta la deliberazione con la maggioranza dei sette decimi, o dei quattro quinti, come la Camera ha poi disposto e stabilito, nei confronti di quei casi in cui appaia evidente l'insussistenza del fatto o della responsabilità. Quando si adopera una frase di tal genere, ed il senatore Vassalli probabilmente me ne vorrà dare atto, o quando la notizia del reato, ripeto, appaia infondata per l'evidente insussistenza

del fatto o della responsabilità, io credo che la Giunta in definitiva debba fare un esame sul merito della *notitia criminis*, e se la richiesta di autorizzazione sia stata inoltrata nonostante l'evidente infondatezza del fatto o della responsabilità, chiaramente la Giunta si porrà il problema del *fumus persecutionis* come una derivazione logica e naturale.

Ma la verità è che ciò che dice il senatore Vassalli, per quanto concerne il *quorum*, è una cosa altrettanto vera, perchè, onorevoli colleghi, quando ci si trova di fronte a casi che non destano o che non possono sollecitare lunghe discussioni di fronte all'evidenza dei fatti — ed il senatore Benedetti ce ne può dare atto, essendo egli l'autorevole presidente della Giunta delle elezioni di questo ramo del Parlamento — non si può fare altro che chiederne l'archiviazione.

L'elevazione del *quorum* a sette decimi — e questa è una cosa su cui credo che dovremo tutti ragionare, perchè non lo facciamo per spirito polemico o per spirito ostruzionistico — cosa assicura? Certamente assicura il concorso delle opposizioni più consistenti e responsabili, ma incoraggia le forze di opposizione meno consistenti, sotto il profilo numerico, ad esercitare una sorta di veto a che la proposta di archiviazione possa essere accolta.

È questo il vero problema politico che è al fondo di questa discussione: non si discute di un voto in più o in meno, perchè viene investita una questione di principio, cioè quella di non dare la possibilità a sparute minoranze di bloccare una decisione che invece appare equa e responsabile, perchè non ci sia lo *strepitus* del fatto a carico di un Ministro. Questo è tutto.

Ma al di là di tale questione, vi è un'altra annotazione da svolgere. Il collegio istruttorio — e i senatori Vassalli e Maffioletti me ne vorranno dare atto, nonchè il senatore Martorelli che poi è stato tra coloro che non hanno voluto o potuto condividere il parere espresso dalla Commissione giustizia — che è un organo certamente anomalo e che è stato da noi creato proprio in vista di una maggiore garanzia ed obiettività nel portare avanti l'istruttoria in questi delicatissimi procedimenti, scavalca addirittura il Parla-

mento, perchè quando decide di prosciogliere il Presidente del Consiglio o il Ministro dal fatto ascrittogli, non deve più trasmettere gli atti alla Giunta ed il Parlamento è messo da parte, e questo non è assolutamente accettabile perchè il primato del Parlamento deve restare, deve essere un principio sacrosanto perchè il Parlamento sovrasta ogni altro potere dello Stato: e il potere esecutivo, e il potere della magistratura. Ecco il motivo per cui ci preoccupa che questo potere dato agli istruttori sia veramente fuori dai principi che reggono la nostra Costituzione, fondata sulla divisione dei poteri. Non è possibile che un potere non sia soggetto a quello che è il massimo potere rappresentativo: il Parlamento nazionale.

I deputati questo delicato passaggio non lo hanno compreso — a mio avviso — appieno e non facciamo critiche fine a se stesse: sono infatti in gioco principi che non possono essere discussi, a cui non possiamo non dare credito e validità.

Vi è poi un ultimo rilievo. Una volta conclusa l'istruttoria, viene investita la Giunta: ebbene, l'Assemblea del Senato aveva deciso che in questa fase ultimale la Giunta potesse decidere per l'archiviazione, con una maggioranza — qui sì — estremamente qualificata, cioè dei quattro quinti. Ritenete forse che sia un passo avanti quello realizzato dalla Camera dei deputati, col relegare la Giunta ad una funzione puramente notarile — per essere estremamente generosi — ovvero ad un ruolo di passacarte?

Signor Ministro, quando lei intende proporre una richiesta di grazia al Capo dello Stato e chiede una relazione agli affari penali, quando questi non vogliono non assumere posizioni definite, stilano una relazione cosiddetta obbiettiva, riferiscono cioè i fatti così come si sono svolti, lasciando all'organo politico il compito di decidere. Ebbene, la Giunta non potrà far altro che relazioni obbiettive: riferirà i fatti così come si sono svolti. Vi sembra che in questo modo la Giunta svolga un ruolo significativo? O credete veramente che la Giunta, riferendo all'Assemblea, possa essere meno valida o meno pressata dell'Assemblea sul piano politico?

Qual è la preoccupazione? È quella del

così detto insabbiamento di alcuni casi (parliamoci con molta chiarezza)? Ed allora, voi credete che una Giunta di pochi membri che deve adottare una decisione di archiviazione con una maggioranza qualificatissima non sia più responsabilizzata di un'Assemblea anonima che deve deliberare con voto segreto su un caso di incriminazione? Veramente credete che in un'Assemblea si possa avere più garanzia che non in un gruppo limitato di persone che vengono scelte peraltro tra le persone più qualificate dell'Assemblea stessa? Che avanzamento si opera sul piano della garanzia, non dico dei Ministri e del Presidente del Consiglio, ma delle istituzioni e del loro corretto andamento, se si ha il timore che davvero esista questo pericolo di insabbiamento? Credete davvero che l'Assemblea non sia molto più idonea ad insabbiare che non un organo limitato che è responsabilizzato proprio dal fatto che i suoi componenti, come singoli commissari pur appartenenti a Gruppi politici, devono rispondere del loro operato di fronte alla pubblica opinione e al paese?

Sono notazioni queste che ho voluto fare per lasciarle agli atti parlamentari perchè noi socialisti non vogliamo assolutamente ritardare il corso di questo provvedimento. Tuttavia dobbiamo anche dire, per la storia, per quello che è stato, per quello che sarà e che potrà succedere, che alcune modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento non soltanto non sono convincenti, ma portano in sè, a mio avviso, qualche danno.

Il senatore Maffioletti ci ha offerto uno spunto: egli ci ha aperto uno spiraglio dicendo che eventualmente si potrà vedere in ordine alla sospensione cautelare. Ma questo cosa significa, senatore Maffioletti? Significa che anche lei ed il suo Gruppo siete preoccupati che tale sospensione cautelare possa essere adottata dal magistrato ordinario senza un filtro penetrante del Parlamento. Questa preoccupazione, infatti, c'è e ci deve essere in tutti noi perchè non è possibile che alcuni casi verificatisi in Italia non abbiano lasciato traccia alcuna. Non è possibile che alcune preoccupazioni non siano insorte in ciascuno di noi in ordine alla corretta amministrazione della giustizia. Avremmo gradito

e voluto — e questo lo dicemmo quando discutemmo per la prima volta in quest'Aula e in Commissione il disegno di legge costituzionale al nostro esame — che esso fosse preceduto dalla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, nonchè da una disciplina sulla responsabilità del magistrato.

Queste sono le novità sostanziali che certamente stanno alla base delle nostre preoccupazioni. Tuttavia, per ragioni politiche e perchè non si dica che il Partito socialista italiano vuol fare opera di ostruzionismo nei confronti di questa riforma che pure deve essere varata, voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame, cosa di cui vi darà assicurazione anche il senatore Garibaldi che prenderà la parola in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASTELLI, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non siamo, dal punto di vista formale, in sede di secondo esame della legge (seconda lettura), ma siamo — dicono i giuristi nel loro raffinato linguaggio — nella seconda fase della prima lettura costituzionale, in quanto la seconda arriverà fra tre mesi. Ciò però non modifica il dato di fatto sostanziale che celebriamo un rito in parte ripetitivo e che, per non reiterare considerazioni ampiamente discusse, dovrebbe limitarsi, secondo la nostra norma regolamentare, all'esame delle correzioni, degli emendamenti che l'altro ramo del Parlamento ha apportato al testo.

È fatale, però, che in una discussione di rilievo come quella su una modifica di natura sostanziale della Costituzione finiscano per affiorare prese di posizione che toccano la globalità del testo sottoposto all'esame e non si limitano alla valutazione delle modifiche. È quello che fatalmente è accaduto in molti, validissimi, intelligenti interventi della giornata di oggi.

Tutto questo mette in una situazione un poco imbarazzante il relatore, il quale dovrebbe distinguere nettamente tra i due tipi

di osservazioni ascoltati: per quelli che toccano la struttura generale del provvedimento, dovrebbe rimettersi alla relazione e agli interventi precedenti; per il resto, rinviare la manifestazione del proprio pensiero alle espressioni di parere, previste dalla nostra norma interna, sui singoli emendamenti.

Se procedessi in questo modo, però, compirei atto notevolmente irrispettoso nei confronti di coloro che hanno dato un apporto di intelligente penetrazione della norma e che meritano una risposta organica, anche se questa, in una certa misura, finirà fatalmente per ricalcare le linee di quanto in questa Aula è già stato detto e scritto: detto nel precedente dibattito e scritto nella relazione che illustra il testo pervenuto dalla Camera, non modificato dalla Commissione affari costituzionali e, in questo momento, sottoposto al nostro esame.

Il relatore si è sforzato di seguire tutti gli interventi con uguale attenzione, con uguale sforzo di comprensione e pensa di non arretrare torto ad alcuno se prenderà lo spunto essenzialmente dal primo intervento di questa mattina, quello del senatore Vassalli, il quale ha espresso con molta coerenza, con la solita lucidità, la sua posizione, ed ha manifestato alcune linee, alcuni indirizzi — mi si consenta l'espressione — più intelligenti che convincenti.

Non metto minimamente in discussione la consequenzialità logica di numerose argomentazioni; non ritengo sia possibile dissentire da alcune osservazioni tecnico-giuridiche al testo che esaminerò, ma non posso non segnalare che alcune interpretazioni non riescono a persuadermi.

Quando il senatore Vassalli, esprimendo una valutazione politica di notevole peso, sulla quale credo il relatore debba pronunciarsi, ritiene che questo sia un testo derivante dalla pressione del Partito comunista, che sia l'accoglimento delle tesi del Partito comunista, mi pare non attribuisca tutto il valore che debbono avere ai testi presentati da altre forze politiche.

Abbiamo sentito poco fa il senatore Covi richiamare l'impostazione del disegno di legge repubblicano, che puntualmente ha parafrasato e commentato, dando la dimostrazio-

ne che una parte notevole delle enunciazioni iniziali è stata recepita dal testo definitivo; la stessa cosa però potrebbe essere affermata anche da altri.

Il senatore Vassalli in sostanza si è lamentato della *deminutio* apportata dalla nuova struttura della legge a quello che in altri ordinamenti giuridici può essere definito il privilegio dell'Esecutivo. Il senatore Vassalli ha ritenuto che l'affidare la decisione ad una sola Camera faccia venir meno delle guarentigie. Egli ha, altresì, criticato la formula adottata nel testo al nostro esame in materia di «manifesta infondatezza» e l'ha ritenuta meno valida, ai fini della tutela del Ministro, di quella che è alla base delle autorizzazioni a procedere, *rectius* delle decisioni in materia di autorizzazioni a procedere, nei confronti dei parlamentari, perchè non consentirebbe la valutazione del *fumus persecutionis*.

Debbo rileggere ad esempio, il testo presentato all'inizio dal Partito liberale, a firma degli onorevoli Malagodi, Bastianini, Fiocchi, Palumbo e Valitutti; in esso si ritrova la impostazione criticata dal senatore Vassalli e vi è anzi una più incidente presenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, un maggior conferimento di poteri ad essa, ed analoga al testo attuale è la formulazione dei tre aspetti che sono stati ritenuti dal senatore Vassalli frutto della pressione e della impostazione del Partito comunista.

La stessa identica prospettiva, non nell'espressione letterale, ma nella sostanza, vi era nel testo presentato dai senatori Mancino, Ruffilli, Saporito, Di Lembo, Pinto ed altri della Democrazia cristiana.

Vorrei aggiungere qualcosa di più: senatore Jannelli, anche nel testo del Partito socialista all'articolo 3 vi è l'espressione: «Per quanto attiene alla valutazione della manifesta infondatezza, non accompagnata da considerazioni o espliciti richiami ad altri elementi». Se la situazione è questa, credo che sia un regalo gratuito al Partito comunista, che indubbiamente ha dato un proprio contributo all'elaborazione della legge, pensare che la spinta sostanziale e fondamentale, in sintesi l'impostazione, derivi dal testo comunista o da successivi interventi dello stesso partito. Il fatto che lo stesso onorevole Maf-

fioletti, intervenuto nel dibattito per il PCI, abbia respinto l'interpretazione del senatore Vassalli, non mi pare privo di significato.

Se non riesco a convincermi della fondatezza delle argomentazioni che rispetto — come sempre devono essere rispettate le intelligenti e lucide valutazioni del senatore Vassalli su questa materia — condivido, ma non con la stessa sensazione di scandalo, la previsione del collega che, probabilmente, questa sarà l'unica riforma costituzionale varata nel corso di questa legislatura. Sono egualmente pessimista e non solo perchè apprezzo Mark Twain, il quale ritiene che l'ottimista sia un disinformato, ma perchè ritengo che, effettivamente, la temperie politica sia tale da rendere difficile il varo di riforme costituzionali spesso enunciate perchè abbiano una certa risonanza esterna, ma raramente coltivate con convinzione.

Io credo che il mancato varo di altre riforme costituzionali non possa essere esclusivamente attribuito al fatto che il Partito comunista non le voglia. Può anche darsi che vi sia questo elemento, ma io vorrei aggiungere altre valutazioni e dire innanzitutto che, in genere, la modifica delle regole del gioco avviene con una maggioranza molto ampia, maggiore di quella che normalmente costituisce un Governo. La Costituzione della Repubblica italiana è stata varata da una maggioranza che, già all'epoca, non era la maggioranza governativa. In materie molto meno rilevanti, quando si deve decidere ad esempio se il canestro segnato conta tre punti invece di due, contrariamente alle norme anteriormente vigenti, la modifica del regolamento del *basket* viene adottata con larga maggioranza per quanto si sia in un settore molto meno rilevante di quello parlamentare. Nelle società per azioni le decisioni che modificano lo statuto esigono *quorum* maggiori di quelli previsti da noi per la procedura costituzionale. È evidente che se vi è la possibilità teorica ed astratta di realizzare una modifica costituzionale con una maggioranza risicata, non è nè logico nè opportuno che si persegua questa strada, soprattutto quando una maggioranza non vive con molta concordia tali problemi. Chiarito l'aspetto politico possiamo passare dalle valutazioni

di ordine generale alla considerazione tecnico-giuridica del testo, inviatoci dall'altro ramo del Parlamento, senza con ciò dimenticare che la valutazione sul piano del diritto non prescinde mai, soprattutto nel varo di una normativa costituzionale, dagli elementi sottostanti di natura politica che possono indirizzare la scelta in modo diverso.

Il disegno di legge ha seguito un percorso da fiume carsico; è rimasto durante una parte notevole della precedente legislatura e di questa sotterraneo, in stato di quiescenza presso questo ramo del Parlamento; ad un certo momento si è messo convulsamente in moto e, fin dall'aprile dello scorso anno, noi lo abbiamo approvato, addirittura con rapide sedute notturne. È così arrivato all'altro ramo del Parlamento e lì è rimasto di nuovo arenato per diciotto mesi e solo la spinta referendaria, penso, ha messo in moto un processo di rapida approvazione.

Ho notevoli perplessità sul fatto che, se venisse meno la possibilità di approvare la modifica costituzionale prima del *referendum*, l'aspirazione ad abrogare quella giustizia politica, che tutti, da ogni parte dello schieramento politico, stanno deprecando da anni, possa essere rapidamente tradotta in termini concreti. E, allora, quando ci poniamo il problema di correggere un testo che, probabilmente, non è di altissimo livello, ma non è neppure scadente, come, senatore Biglia, è stato definito in alcuni interventi, dobbiamo considerare a quale risultato possono portare le proposte di modifica. Credo che, se ci limitiamo alla correzione di ciò che effettivamente appare erroneo (stavo per dire madornale, ma mi sono trattenuto per rispetto all'altro ramo del Parlamento) nel testo che ci è stato trasmesso, probabilmente avremo la possibilità di varare presto il provvedimento: sarà una legge mediocre, che è sempre preferibile all'inesistenza di una norma non obsoleta. Se procedessimo a tutte le correzioni consigliate dagli emendamenti presentati non sarà possibile ottenere l'assenso della Camera dei deputati in tempi brevi. Non mi pare di aver presentato il disegno di legge in termini encomiastici o entusiastici. C'è stato chi, come il senatore De Cataldo, ha letto tra le righe della mia

relazione dell'ironia o del sarcasmo. Forse il senatore De Cataldo non ha del tutto torto: alcune valutazioni non positive sono certo espresse su modifiche, apportate dalla Camera dei deputati, che trovano difficilmente una giustificazione. Tuttavia, a questo punto, devo presentare il problema della congruità di una operazione che venga realizzata da questo ramo del Parlamento e che abbia come sbocco fatale l'emendamento di un numero notevole di articoli che comporti, perciò, la riapertura di un dibattito ampio alla Camera dei deputati.

Ritengo che l'iniziativa sarebbe negativa; rivolgo quindi una calda preghiera ai due presentatori degli emendamenti, il senatore Vassalli e il senatore Schietroma — di cui pure ho apprezzato l'acuto intervento — affinché compiano una valutazione di opportunità politica. Devo dire chiaramente che sono perplesso su alcuni emendamenti, ma ne condivido pienamente altri ed ho espresso nella relazione, sia pure in modo ovattato, molte valutazioni poi raccolte dai presentatori.

In tutti i comportamenti della vita umana, individuale ed associata, privata e politica, vige però il principio della *ratione minoris mali*; oggi il minor male è quello di introdurre nel testo del disegno di legge il minor numero possibile di modifiche. Pertanto, mi limiterei, se gli onorevoli senatori Vassalli e Schietroma accolgono il mio caldo invito, a modificare un solo punto del testo, quello in cui la Camera ha soppresso la disposizione in forza della quale la sospensione del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere deliberata solamente dalla Camera competente. Dagli atti dell'altro ramo del Parlamento si intuisce qual era il proposito di coloro che hanno proceduto alla soppressione. In sostanza, essi volevano tenere distinti nettamente i provvedimenti connessi all'azione penale dalla decisione di natura politica, che attiene al rapporto fiduciario fra il Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri. Tuttavia, si è dimenticata l'esistenza dell'articolo 140 del codice penale, per cui il risultato ottenuto è esattamente l'opposto di quello che si voleva perseguire.

Ci troviamo di fronte alla traduzione in termini giuridici di un proposito, ma in modo inidoneo e con effetti contrari all'intenzione del legislatore. Poichè conta — e tutti i giuristi ce lo insegnano — ciò che è scritto e non quanto il legislatore aveva immaginato di stabilire con quella formula verbale, è indispensabile, per non lasciare i vertici dello Stato alla mercè di una decisione interinale, che potrebbe essere avventata, emessa dal giudice penale, reintrodurre la disposizione del primo testo del Senato. Se i due presentatori dell'emendamento consentono, formalizzerei la modifica con la presentazione di una proposta che riprende tutto quanto essi desiderano esprimere, ma che è meno drastica nell'espressione verbale. Personalmente non amo i toni urlati; ritengo che l'emendamento possa essere redatto in una forma più edulcorata, sempre in modo da garantire tutte le esigenze, nel seguente modo: «La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando deliberi la messa in stato di accusa». Si fissano così due limiti, il momento in cui si può deliberare e la legittimazione all'adozione del provvedimento. Sono gli stessi contenuti nell'emendamento; manca, rispetto ad esso, solo il tono di proclamazione dell'espressione «in modo esclusivo».

È una differenza formale, probabilmente non molto importante, ma prego i presentatori dell'emendamento di considerarla perchè ho l'impressione che potrebbe trovare ampi consensi nella votazione alla quale ci accingiamo. Credo utile che il disegno di legge incontri il massimo di approvazione anche perchè — ed è l'ultima osservazione che vorrei esprimere — in fondo, ripeto quanto ho detto nella relazione chiedendo venia della reiterazione, non siamo di fronte ad un testo capolavoro, ma neppure ad una norma inferiore al livello medio della nostra legislazione. Se mi è consentita la considerazione, alcune critiche molto dure sembrano dimenticare l'insegnamento del noto saggista moralista della *langue d'oc*: tutto ciò che è eccessivo è insignificante. Sarebbe bene evitare di rendersi insignificanti. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, alle spalle di questo dibattito ne esiste uno più ampio, che si è svolto in Parlamento e nel paese, su un tema estremamente delicato, un tema sul quale, per tanti aspetti e doverosamente, si è misurata la capacità del nostro sistema di rispondere alla domanda di moralità che si è posta alla classe politica. Condivido l'opinione, espressa qui da più di uno, che non mette conto di ripetere questo dibattito. Piuttosto conviene ricordare, e ricordarci, come la scadenza referendaria renda più urgente l'intervento legislativo: più il tempo passa e più tale urgenza si pone. Si potrebbe anche aggiungere che dopo, in ipotesi, un voto positivo in sede referendaria, ci troveremmo nella situazione di oggi. L'unico filtro sarebbe, scomparsa l'Inquirente, il Parlamento in seduta comune e dovremmo comunque provvedere.

Con tutte le riserve e le critiche emerse nel dibattito, dobbiamo tenere conto realisticamente di questo quadro.

Il principio di base del disegno di legge in esame è la sottoposizione del procedimento penale a carico dei Ministri alle regole della procedura e della giurisdizione ordinaria, con alcuni temperamenti qui ricordati, rappresentati da due momenti, quali altrettanti filtri a disposizione del Parlamento.

È stabilito che non solo il giudizio dibattimentale, ma anche tutta l'attività istruttoria e preistruttoria siano di competenza di organi requirenti e inquirenti della magistratura ordinaria. Il Parlamento, però, interviene in due momenti: in sede di autorizzazione allo svolgimento dell'istruttoria vera e propria e in sede di rinvio a giudizio. Ai due distinti momenti corrispondono due distinte valutazioni, basate su differenti presupposti: prima dell'apertura dell'istruttoria la Giunta per le autorizzazioni può negare l'autorizzazione a procedere ove riconosca manifestamente infondata la notizia di reato.

Condivido al riguardo l'opinione del senatore Jannelli quando ha osservato — e lo abbiamo ascoltato poc'anzi — che in questa

fase molti dei presupposti e di quanto in un altro contesto soccorreva ai fini dell'accertamento del *fumus persecutionis* sono comunque e non possono che essere presenti. Certo è che questa possibilità, cioè il riconoscimento della manifesta infondatezza della notizia di reato, ha suscitato alcune riserve, ma essa risponde all'esigenza di evitare un moltiplicarsi di procedimenti penali fortemente destabilizzanti per le istituzioni e privi di sufficiente supporto nei fatti; ed anche qui si parla di *fumus persecutionis*.

D'altronde, siffatta valutazione interviene quando ancora l'autorità giudiziaria non ha formulato un compiuto giudizio circa la fondatezza della *notitia criminis*. A garanzia del corretto esercizio di questo potere, la Camera dei deputati ha stabilito che esso debba essere esercitato con la maggioranza dei quattro quinti. D'altra parte, anche questo ramo del Parlamento aveva previsto un *quorum* molto elevato, cioè quello dei sette decimi.

Dopo la conclusione dell'istruttoria interviene da parte del Parlamento il secondo filtro, e cioè la Camera competente può dichiarare che il procedimento non deve proseguire per avere l'inquisito agito per la tutela degli interessi dello Stato costituzionalmente prevalente. Il Parlamento in questa valutazione non si fa foro speciale, ma esercita una funzione specificatamente politico-istituzionale. È questo il doppio filtro che la Camera dei deputati ha ritenuto di proporre al Senato e che nel sistema riesce estremamente evidente.

Quanto alla particolare disciplina relativa agli organi dell'autorità giudiziaria competenti a procedere all'istruttoria ed al giudizio, essa non crea giudici speciali, ma semplicemente consente di sceglierli e di individuare con criteri oggettivi i soggetti che eserciteranno questi poteri in una materia così grave e delicata.

L'ultima osservazione che vorrei fare riguarda il fatto che il Governo, in relazione agli emendamenti che in controluce già questa discussione generale si è fatta carico di esaminare o comunque di accennare, mostra molto interesse alle osservazioni critiche qui ascoltate — da ultimo da parte del relatore

— sulla soppressione dell'articolo 11 nel quadro del provvedimento cautelare in tema di sospensione del Presidente del Consiglio e dei Ministri da parte dell'autorità giurisdizionale: una conclusione che non può essere in alcun modo accettata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 96. — Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti a procedimento penale davanti agli organi di giurisdizione ordinaria previa deliberazione della Camera alla quale appartengono o, se non sono membri del Parlamento, del Senato della Repubblica.

Nel caso di procedimento riguardante più soggetti indicati dal precedente comma dei quali uno non sia membro del Parlamento, la deliberazione spetta alla Camera cui il parlamentare appartiene. Spetta al Senato della Repubblica se i parlamentari appartengono a Camere diverse.

Non si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 68.

Con legge costituzionale sono stabilite le norme fondamentali del procedimento ed individuati nell'ambito dell'ordine giudiziario gli organi cui spetta il giudizio ».

È approvato.

Art. 2.

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: « ed i Ministri ».

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: « e contro i Ministri ».

È approvato.

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è sostituito da' seguente:

« Art. 12. — 1. Le deliberazioni sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica sono adottate dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione parlamentare.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, eletti rispettivamente da ciascuna delle due Camere ogni volta che si rinnova, e da un presidente designato tra i membri del Parlamento dai Presidenti delle Camere stesse ».

È approvato.

Art. 4.

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dai Ministri, la pena può essere aumentata fino ad un terzo nel caso in cui l'entità del danno o del pericolo cagionato renda il reato di eccezionale gravità.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 che ha modificato il primo comma dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato:

Art. 6.

1. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, investita ai sensi dell'articolo 5, può negare entro quaranta giorni l'autorizzazione a procedere con deliberazione motivata e con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato

In relazione a questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Quando la notizia del reato appaia infondata per l'evidente insussistenza del fatto o della responsabilità, la Giunta di cui all'articolo 5 delibera l'archiviazione, allo stato degli atti, con la maggioranza dei sette decimi dei componenti.

2. Ove non abbia deliberato l'archiviazione la Giunta trasmette gli atti al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Quest'ultimo chiede al presidente dello stesso tribunale la costituzione del collegio istruttorio per lo svolgimento dell'istruzione».

6.1

VASSALLI, SCHIETROMA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VASSALLI. Signor Presidente, come ella ha ascoltato, il relatore ha pregato caldamente, vivamente e anche molto cortesemente i presentatori di questo come degli altri emendamenti, ad eccezione dell'ultimo, di ritirarli. Mi sono consultato con il senatore Schietroma, che mi fece l'onore di partecipare alla presentazione di questi emendamenti ed abbiamo deciso di aderire alla richiesta del relatore per i seguenti motivi.

In fondo, ho manifestato il mio convincimento generale negativo su tutto il disegno di legge ed ho partecipato alla redazione di un parere della Sottocommissione pareri della Commissione giustizia che è stato unanime con la sola posizione contraria del senatore Martorelli, appartenente al Partito comunista (senatore Castelli, forse anche quello è stato per me un segnale abbastanza rilevante di quella impostazione di cui ho parlato questa mattina), parere che è stampato con allegato alla relazione. Abbiamo poi letto una relazione scritta dal senatore Castelli in cui si propone l'accettazione del disegno di legge in modo che sembra quasi una difesa di ufficio del disegno di legge e

nella quale si formula testualmente un invito ad una sua accettazione *ob rationem minoris mali*, ed abbiamo sentito dal senatore Castelli ripetere questo stesso tipo di invocazione nell'intervento testè fatto. A questo punto, con riferimento particolare al contenuto principale del primo emendamento da noi presentato, il 6.1, per il quale il senatore Schietroma ed io ritenevamo di non compiere nulla di straordinario pregando il Senato di ritornare alle sue deliberazioni precedenti, cioè al *quorum* dei sette decimi invece che approvare quello realmente sproporzionato ed esorbitante dei quattro quinti proposto dalla Camera, avendo lasciato ampia traccia di questa posizione ed essendo rimasta questa traccia anche nella discussione odierna, oltre che nella relazione dello stesso relatore, aderisco alla richiesta così gentilmente formulata dal relatore e ritiro l'emendamento.

Se lei mi consente, signor Presidente, vorrei pronunciarmi anche sugli emendamenti presentati agli altri articoli.

PRESIDENTE. Senatore Vassalli, la invito a proseguire così da rendere più celeri i nostri lavori.

VASSALLI. La ringrazio, signor Presidente, anche perchè vedo che non sono stati presentati altri emendamenti al disegno di legge oltre a quelli che portano le firme del senatore Schietroma e mia. Per le stesse ragioni che ho testè enunciato, in relazione a quel caldo invito rivoltoci per valutazioni di opportunità politica, senza che si sia dissentito — come avete sentito — dalle valutazioni di carattere tecnico-giuridico ed anche da un certo sfondo politico più ampio, diverso da quello delle valutazioni di opportunità politica cui adesso si è rifatto il relatore, e a cui anche il Ministro di grazia e giustizia si è riferito quando ha parlato dell'iniziativa referendaria — e su questo potrei aprire una lunga parentesi, perchè credo che l'iniziativa referendaria non sia del tutto sulla stessa linea di questo disegno di legge, in quanto tra l'altro riguarda, e non potrebbe essere altrimenti, la legge ordinaria e quindi esclusivamente gli articoli relativi al modo di funzionare della Commissione inquirente, sì

che credo che in questa materia ci muoviamo su due piani diversi — tenuto comunque conto delle valutazioni che in relazione all'iniziativa referendaria vengono fatte nella relazione e nell'intervento del Ministro, per le stesse ragioni — ripeto — per cui ho detto che, in accordo con il senatore Schietroma, sono disposto a ritirare il primo degli emendamenti, così ritiro anche gli emendamenti 7.1, 7.2, 9.1, 9.0.1 e 9.0.2. Ripeto però che rimane in me il fermo convincimento, senza cambiarne una virgola nè nei presupposti, nè nei contenuti, espresso questa mattina; rimane la soddisfazione di vedere che tale convincimento in larga misura è stato condiviso anche da alcuni oratori, in gran parte anche dall'oratore che ha parlato ufficialmente per il Gruppo socialista, il senatore Jannelli, e implicitamente in alcuni punti anche dal relatore, per cui, pago di questo, e in considerazione di questa opportunità politica alla quale veniamo richiamati, ritiro anche gli altri emendamenti.

Inoltre, per agevolare il lavoro, se lei mi consente, signor Presidente, voglio dire che il senatore Schietroma ed io ci dichiariamo soddisfatti della formula, che è stata definita più temperata e più edulcorata, con la quale il senatore Castelli, relatore, ha voluto sostituire l'ultimo emendamento da noi presentato, quello concernente la sospensione del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri.

Su questo mi permetto di osservare — e scusate se anticipo il dire su un altro articolo, ma credo che ciò sia ammissibile per ragioni di concentrazione di interventi — che il Senato non deve avere dubbi — e lo dico in modo particolare ai senatori comunisti dei quali auspico una convergenza in questa valutazione — circa la necessità assoluta dell'emendamento in questione. Infatti il richiamo che la Camera ha fatto alle norme del codice di procedura penale, introducendo il famoso comma quarto dell'articolo 7 di cui pure chiedevamo nei nostri emendamenti la soppressione, implica necessariamente tra le regole del codice di procedura penale concernenti l'istruttoria, perchè si tratta di un collegio istruttorio, il richiamo all'articolo 301 di detto codice che dà al giudice, nell'istruzio-

ne, questo potere di sospensione. Se noi lasciassimo il richiamo esplicito al codice di procedura penale e per giunta la soppressione dell'articolo 11 del testo approvato dal Senato, realizzeremmo proprio quella condizione che da tutti è stata riconosciuta preoccupante ed incongrua.

Io mi rifugio dunque in questa piccola estrema trincea, in questo minimo ridotto sperando che almeno ciò possa trovare il consenso e la comprensione del Senato. Ritiro pertanto gli emendamenti da me presentati e mi riconosco in quello presentato dal relatore per quanto riguarda, in particolare, l'ultimo dei miei emendamenti. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Si intendono pertanto ritirati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1; al comma 2, sostituire le parole: «presso il tribunale indicato nel comma 1» con le altre: «presso il tribunale indicato nel comma 2 del precedente articolo 6».

7.1 VASSALLI, SCHIETROMA

Sopprimere il comma 4.

7.2 VASSALLI, SCHIETROMA

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

«3. Decorso tale termine, la Giunta, con provvedimento motivato e con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, può disporre l'archiviazione.

4. In caso di mancata archiviazione gli atti e la relazione del collegio istruttorio sono inviati all'autorità giudiziaria di cui al successivo articolo 10, salvo che la Giunta non ritenga di trasmettere una relazione all'Assemblea della Camera competente».

9.1 VASSALLI, SCHIETROMA

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

1. L'Assemblea della Camera competente esamina entro sessanta giorni la relazione della Giunta di cui all'articolo 5 ai fini della promozione del giudizio o della archiviazione.

2. Se la proposta della Giunta è per l'accoglimento delle conclusioni del collegio istruttorio, essa può essere respinta con il voto contrario della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

3. Se la proposta della Giunta è difforme dalle conclusioni del collegio istruttorio, essa è accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

4. Non partecipa alla deliberazione il parlamentare al quale il procedimento si riferisce».

9.0.1

VASSALLI, SCHIETROMA

«Art. 9-ter.

1. La Camera competente, ove deliberi la messa in stato d'accusa, può dichiarare la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri.

2. Tale potere spetta alla Camera stessa in via esclusiva».

9.0.2

VASSALLI, SCHIETROMA

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 che ha modificato l'articolo 6 del testo approvato dal Senato:

Art. 7.

1. Quando gli siano pervenuti gli atti dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere, il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello

competente per territorio chiede al presidente dello stesso tribunale la costituzione del collegio istruttorio per lo svolgimento dell'istruzione.

2. Il collegio istruttorio viene costituito presso il tribunale indicato nel comma 1 in relazione a ciascun procedimento che concerne i soggetti di cui all'articolo 96 della Costituzione. Esso si compone di tre membri sorteggiati tra tutti i giudici addetti alle sezioni penali dello stesso tribunale con almeno otto anni di esercizio delle funzioni ed è presieduto dal più anziano nel ruolo. Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni.

3. Il collegio deve concludere l'istruttoria in un tempo non superiore agli otto mesi.

4. Si applicano le disposizioni vigenti dell'ordinamento processuale penale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame della modifica apportata dalla Camera dei deputati intesa a sopprimere il secondo comma dell'articolo 7 del testo approvato dal Senato. La metto ai voti.

È approvata.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 8.

1. L'esecuzione dei provvedimenti adottati dal collegio istruttorio aventi ad oggetto l'arresto o la limitazione della libertà personale dell'inquisito nonchè perquisizioni personali o domiciliari a carico del medesimo, deve essere autorizzata dalla Camera alla quale l'inquisito appartiene, se si tratta di parlamentare, o dal Senato della Repubblica se l'inquisito non è parlamentare.

2. Le Camere, nel caso previsto dal comma 1, sono convocate di diritto e delibera-

no, su relazione delle rispettive Giunte, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta.

È approvato.

Art. 9.

1. Al termine delle indagini di cui all'articolo 7 il collegio istruttorio, sentito il pubblico ministero, qualora ritenga di dover concludere per il proscioglimento, adotta il relativo provvedimento. Qualora ritenga di dover concludere diversamente nel merito, invia gli atti alla Giunta di cui all'articolo 5.

2. La Giunta dà immediata notizia della trasmissione degli atti all'inquisito che può prenderne visione e presentare una memoria nel termine di venti giorni dall'avviso.

3. Decorso tale termine la Giunta trasmette, entro e non oltre trenta giorni, una relazione all'Assemblea recante motivate conclusioni. La Giunta si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti sul punto se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

4. In ogni caso l'Assemblea della Camera competente è convocata di diritto entro sessanta giorni per deliberare se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente.

5. Qualora tale deliberazione non sia stata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Camera rimette gli atti al collegio istruttorio perchè adotti i provvedimenti di competenza.

È approvato.

Passiamo all'esame della modifica apportata dalla Camera dei deputati, intesa a sopprimere l'articolo 10 del testo approvato dal Senato. La metto ai voti.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. ...

«1. La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando deliberi la messa in stato d'accusa».

9.0.3

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CASTELLI, *relatore*. Signor Presidente, più che illustrare l'emendamento, che mi pare di facile comprensione attraverso la semplice lettura, vorrei approfittare della parola che ella con cortesia mi ha dato, per esercitare una facoltà di autocorrezione.

Il testo recita: «La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando deliberi la messa in stato d'accusa». L'espressione «messa in stato d'accusa» era contenuta nel precedente testo della Camera nonchè nell'emendamento dei senatori Vassalli e Schietroma; essa quindi è stata da me recepita nella versione edulcorata dell'emendamento. Sia il senatore Vassalli, sia il senatore Schietroma, sia il sottoscritto non hanno però considerato che tale espressione nel testo legislativo viene adoperata soltanto all'articolo 1 in rapporto al procedimento che resta in vita, nei modi e nelle forme antecedentemente previsti per il Presidente della Repubblica, mentre, per quanto attiene al procedimento nei confronti dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei ministri, si adopera un'altra espressione cioè si parla di «trasmissione degli atti al giudice competente».

A questo punto mi pare che potrebbe essere utile eliminare l'anomalia dell'uso di una formula che una volta aveva un significato, ma che adesso sembra un meteorite arrivato da un altro mondo nel testo legislativo; propongo perciò una dizione più stereotipa, più generica che però esprime lo stesso concetto: chiedo di sostituire «quando deliberi la messa in stato d'accusa» con: «quando eserciti i poteri di cui all'articolo 9». È lo stesso con-

cetto, ma evitiamo il ricorso ad una espressione che, ripeto, ora sarebbe anomala.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, ringrazio il relatore per aver accolto l'interruzione venuta da questi banchi a proposito della mancanza di messa in stato di accusa, però mi sembra che forse sia preferibile un'altra formula, cioè: «prima della rimessione degli atti prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 9»; non è molto diversa, ma esprime una questione che potremmo definire di tecnica procedurale. La Camera che cosa deve decidere? Decide se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente preminente, come dice il comma quarto dell'articolo 9. Quando non è raggiunto un risultato positivo su questo esame, non c'è più altro da fare, c'è solo da trasmettere gli atti, come recita il comma quinto dell'articolo 9. Quello è il momento in cui deve sorgere da qualcuno una proposta di sospensione.

Mi sembra che quindi sia più corretto riferirsi a quel momento, cioè sostituire la frase: «quando deliberi la messa in stato di accusa» con la frase: «prima della rimessione degli atti prevista dall'ultimo comma del precedente articolo 9», vale a dire dopo la deliberazione che riconosce non preminente l'interesse nazionale.

CASTELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *relatore*. Mi pare di poter parzialmente accettare la modifica indicata dal senatore De Sabbata purchè la parola: «prima» venga sostituita con «quando», perchè non si destituisce prima il Ministro e si decide poi se debba essere rinviato a giudizio o no. Basta stabilire che la sospensione avviene in quella circostanza: l'ordine delle votazioni — a mio avviso — dovrebbe essere l'inverso di quello che verrebbe enunciato con il «prima».

Chiedo scusa del gioco di parole: prima si decide implicitamente, come risultato derivato, sulla procedibilità di trasmettere gli atti e, immediatamente dopo, si decide la sospensione del Ministro.

DE SABBATA. Signor Presidente, non si decide di trasmettere gli atti, si decide se la tutela di un interesse dello Stato è costituzionalmente preminente, con una votazione che è negativa.

CASTELLI, *relatore*. Se adoperiamo il termine «quando», precisiamo che la sospensione può avvenire dopo la votazione che non abbia accertato la esistenza di un superiore interesse della Repubblica e prima di trasmettere gli atti, è in questa fase intermedia che si adotta il provvedimento. Mi pare che il termine «quando» esprima questa progressione, mentre il termine «prima» fa sorgere equivoci. (*Commenti del senatore De Sabbata*).

PRESIDENTE. Il relatore ha precisato il suo pensiero. Se lei, senatore De Sabbata, vuole insistere può presentare un subemendamento.

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che in questo testo, così come ci è pervenuto dalla Camera, con un'espressione forse impropria, si dà per scontato che esista una delibera della Camera di rimessione degli atti al collegio istruttorio. L'improprietà consiste nel fatto di non tener conto che il quinto comma dell'articolo 9 recita: «Qualora tale deliberazione non sia stata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,»; si doveva dire in seguito: «gli atti sono rimessi», perchè quando si scrive «la Camera rimette», vuol dire che occorre una deliberazione della Camera per rimettere, mentre invece diventa un atto dovuto dagli uffici della Presidenza per il solo fatto che non si è raggiunta quella maggioranza.

Quindi la volontà della Camera, pur non raggiungendo quella maggioranza ai fini di

non riconoscere la ragion di Stato, o comunque di non concedere l'autorizzazione, può essere nel senso di non concedere l'autorizzazione ma senza che il relativo voto abbia raggiunto questo *quorum*.

Allora io pongo il problema ai presentatori dell'emendamento, tenuto conto che non necessariamente vi è una deliberazione della Camera perchè il quinto comma opera solo nei casi in cui manchi una deliberazione raggiunta con quella maggioranza. Potrebbe perciò mancare qualunque deliberazione o comunque potrebbe esserci una deliberazione con un voto che non raggiunga quel *quorum*.

Chiedo perciò al relatore, che ha presentato questo emendamento, con quale maggioranza deve decidere la Camera sulla sospensione dall'incarico.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Voglio fare un'osservazione di tipo diverso: mi sembra giusta l'osservazione fatta dal senatore De Sabbata di non fare riferimento all'intero articolo 9, ma solo al comma quinto di tale articolo. Infatti l'articolo 9 contiene una serie di poteri e di procedure, mentre è meglio che la puntualizzazione avvenga con riferimento al solo ultimo comma.

Vorrei perciò invitare il relatore a modificare il suo emendamento 9.0.3 come segue: «quando provveda alla remissione degli atti ai sensi del comma quinto dell'articolo 9».

CASTELLI, *relatore*. Concordo con questa ipotesi, che poi è anche la mia.

VASSALLI. È sufficiente fare riferimento al comma quinto per evitare discussioni. Speriamo di non sbagliare perchè lavorando in questo modo purtroppo è sempre possibile sbagliare.

PRESIDENTE. Invito il Ministro di grazia e giustizia a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con l'ultima osservazione fatta dal senatore Vassalli, che poi mi sembra identica all'ipotesi prospettata dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 9.0.3 è stato così riformulato dal relatore: «La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando eserciti la remissione degli atti di cui al comma cinque dell'articolo 9».

VASSALLI. Ritengo che sia più opportuna la dizione: «quando provveda alla remissione degli atti di cui al comma quinto dell'articolo 9».

DE SABBATA. No, è meglio usare l'indicativo: «quando provvede alla remissione degli atti».

VASSALLI. D'accordo, ma ritengo sia più opportuno aggiungere: «ai sensi del comma quinto dell'articolo 9».

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Mi spiace, pur avendo cercato con le mie modeste parole di esprimere un concetto, di non essere riuscito a farlo. Voterò contro questo emendamento perchè esso può sconvolgere il sistema. Infatti presuppone che la Camera provveda a rimettere gli atti. La Camera, invece, deve soltanto decidere, con una determinata maggioranza, se non rimettere gli atti.

In tutti gli altri casi, quando non si raggiunga quella maggioranza, gli atti devono essere trasmessi d'ufficio. Se adesso, con un articolo aggiuntivo, introduciamo il concetto che occorre una delibera anche per rimettere gli atti, creiamo un nuovo motivo di insabbiamento. Infatti se non si delibera la remissione degli atti, che in base al quinto comma è un atto dovuto e consequenziale del fatto che non è stato raggiunto il *quorum* previsto per la non remissione, stravoliamo il meccanismo che è stato approvato.

A mio modo di vedere non si può andare avanti con questa premura nel fare una legge che deve entrare a far parte dell'ordinamento costituzionale dello Stato. D'altra parte, dopo esserci preoccupati che per riconoscere il fatto occorra una determinata maggioranza, non ci si può preoccupare di stabilire cose di dettaglio e pertanto ci si deve rimettere alle normali regole per decidere su un provvedimento abbastanza importante come quello riguardante la sospensione dall'incarico.

Mi pare che ci accingiamo a votare un emendamento affrettato e contraddittorio, emendamento al quale sono contrario.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, torno sull'argomento esposto dal collega Biglia, perchè mi sembra che, di fronte a questa incertezza, si confermi più propria e meno incerta la locuzione precedentemente proposta da me, quella cioè che recita: «prima della rimessione degli atti, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 9». Pure valida è la dizione proposta dal relatore.

Riterrei peraltro opportuna, signor Presidente, una breve sospensione dei nostri lavori allo scopo di definire con precisione il nuovo testo dell'emendamento 9.0.3.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,35).

Onorevoli colleghi, avverto che l'emendamento 9.0.3. è stato così riformulato: «La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando trasmette gli atti ai sensi del comma 5 dell'articolo 9».

Pongo pertanto ai voti l'emendamento 9.0.3, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Onorevoli senatori, a seguito di questa votazione non si procederà alla votazione della modifica, apportata dalla Camera dei deputati, intesa a sopprimere l'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 che ha modificato l'articolo 12 del testo approvato dal Senato:

Art. 10.

1. Il giudizio spetta in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello competente per territorio. Il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante il sorteggio di due magistrati fra tutti i giudici addetti alle sezioni penali del predetto tribunale in possesso del requisito di almeno otto anni di esercizio delle funzioni, ed il sorteggio del presidente fra i presidenti delle sezioni penali, quando nel tribunale vi sia più di una sezione penale. Al requisito di anzianità si può derogare nei tribunali presso i quali non sia in servizio il numero necessario di magistrati addetti alle sezioni penali con oltre otto anni di esercizio delle funzioni.

2. Non possono partecipare al collegio previsto dal comma 1 coloro che abbiano fatto parte del collegio istruttorio di cui all'articolo 7.

Lo metto ai voti

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11 che ha modificato l'articolo 13 del testo approvato dal Senato:

Art. 11.

1. Le sentenze emesse in primo grado sono appellabili innanzi alla corte di appello competente per territorio ed il relativo procedimento si svolge innanzi ad una sezione costituita per il singolo procedimento mediante sorteggio di due giudici fra tutti i consiglieri addetti alle sezioni penali della corte, e del presidente fra i presidenti delle

sezioni penali, quando nella corte operino più sezioni penali.

Lo metto ai voti

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 che ha modificato l'articolo 14 del testo approvato dal Senato:

Art. 12.

1. Le sentenze emesse in secondo grado sono impugnabili per motivi di legittimità davanti alla Corte di cassazione secondo le norme ordinarie.

2. La Corte di cassazione si pronuncia altresì in via definitiva sulle istanze di revisione.

Lo metto ai voti

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13 che ha modificato l'articolo 15 del testo approvato dal Senato:

Art. 13.

1. Nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi, introdotti dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

1. Per i procedimenti pendenti davanti al Parlamento alla data di entrata in vi-

gore della presente legge costituzionale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa assume le funzioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere di cui all'articolo 5 e può negare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, l'autorizzazione allo svolgimento dell'istruzione con deliberazione motivata e con la maggioranza dei sette decimi dei suoi componenti quando riconosca manifestamente infondata la notizia del reato. In ogni altro caso trasmette gli atti al collegio istruttorio di cui all'articolo 7.

È approvato.

Art. 15.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Dopo le ultime dichiarazioni del Capogruppo del Partito socialista italiano, il mio intervento potrebbe sembrare superfluo. Mi consenta tuttavia, signor Presidente, di formalizzare ugualmente il nostro voto favorevole con alcune brevi considerazioni.

Riconosciamo che il testo, con le modifiche introdotte dalla Camera, costituisce un punto fermo nella controversa questione della giustizia politica; controversa non tanto per la sua macchinosità e per la sua indaginosità effettuale, quanto per le abnormi conseguenze a cui talvolta ha dato luogo.

A nostro avviso, il punto fermo è costituito soprattutto dall'enunciazione del principio, e dalla sua ratificazione in legge, che i reati ministeriali siano di competenza del giudice ordinario, sia pure con un opportuno sistema

di filtri, la cui oggettività è garantita, non già da una maggioranza soltanto, bensì dal Parlamento nel suo complesso o nella sua parte preponderante.

Abbiamo ragione di compiacerci, non solo come maggioranza, credo, in quanto la maggioranza vede realizzato, con questo provvedimento, uno specifico impegno programmatico del Governo; ma il Parlamento nel suo insieme ha ragione di compiacersi per l'approvazione di questo disegno di legge che potrebbe anche segnare, me lo auguro e ce lo auguriamo, l'inizio della stagione delle riforme istituzionali.

Abbiamo in 1ª Commissione, in fase di avanzato e positivo riesame, il provvedimento di riforma dell'istituto dell'immunità parlamentare; ci aspettiamo dal Governo, sulla grave questione della responsabilità dei magistrati, una proposta accettabile al riguardo. Il Parlamento non deve abdicare al proprio potere-dovere di farsi momento di sintesi regolatrice di esigenze diffuse, una sintesi capace di contemperare il bisogno di serenità del giudice nel giudizio e quello di fare giustizia, ma una giustizia rispettosa di quei comportamenti che consentano a ciascuno, che non sia giudice nel nostro ordinamento, di sentirsi nella legge uguale al suo prossimo.

Purtroppo il Parlamento, sempre più frequentemente, dimostra, su questioni di grande rilievo civile, politico e istituzionale, di non saper cogliere le reali esigenze ed il reale sentire del paese. Rimettere ai *referendum* la soluzione di siffatte questioni significa da un lato abdicare al proprio ruolo e dall'altro lentamente ed inesorabilmente allontanare la gente dalle istituzioni.

Noi crediamo di poter dire che il Gruppo socialista ha fatto la propria parte nell'elaborazione e definizione di questa riforma e quindi votiamo a favore di questo disegno di legge soprattutto per il suo alto valore politico di consapevolezza e di unità sui temi cruciali delle istituzioni e della giustizia in particolare.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta nell'imminenza di un voto conclusivo su un testo che più volte si è trasferito già da un ramo all'altro del Parlamento. Il cammino è stato tortuoso, anche perchè i testi sono stati profondamente modificati nel corso di questo iter procedurale. Quindi, il testo oggi al nostro esame in qualche modo risente di questo cammino esprimendo a sua volta delle tortuosità.

Ciò sollecita due commenti contraddittori. Il primo è negativo, perchè la difficoltà del cammino rivela incertezze, convinzioni non mature, e — me lo si consenta — riserve mentali, volontà di fare altrimenti.

Come elemento positivo vi è la dimostrazione di una ricerca di consenso ampio che va oltre la convinzione di ciascuno.

Il testo — lo ripeto, perchè lo ha già detto il senatore Maffioletti — non corrisponde alla nostra proposta. Inoltre, aggiungo che il testo non è esaltante sotto diversi profili, ma quel che conta è se con la sua approvazione si sarà fatto o meno un passo in avanti. A me pare che questo passo vi sarà. Si passa da una evidente confusione di compiti nel complesso dei poteri distribuiti nella precedente sistemazione giuridica fra la Commissione inquirente ed il Parlamento in seduta comune all'affidamento di poteri chiari, precisi ed integrali alla magistratura. A questo affidamento corrisponde l'esistenza di una serie di filtri che io ritengo opportuni anche se potevano essere diversamente concepiti.

Questo ci convince che il passo in avanti si sta compiendo e che anche un testo che presenta varie debolezze, ma corrisponde ad un avanzamento della norma costituzionale, merita il nostro voto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi associo a quanto ha detto ora il senatore De Sabbata, e cioè che quello al nostro esame non è un testo molto esal-

tante, anche se ha un notevole valore positivo dato che costituisce un primo passo per uscire dal ginepraio della cosiddetta giustizia politica, che giustizia non è. Quindi, noi ci dichiariamo pienamente favorevoli alla sua approvazione.

Tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi è indispensabile fare una osservazione che non ha alcun valore tecnico nel contesto delle dichiarazioni di voto, ma che desidero lo stesso porre all'attenzione dell'Assemblea perchè potrebbe valere come elemento nella interpretazione della norma.

A mio avviso, vi è un'innegabile sconnesione tra la norma contenuta nell'articolo 6 formulato dalla Camera dei deputati e l'articolo 7. La sconnesione sta nel fatto che mentre l'articolo 6 stabilisce che se la Giunta intende negare l'autorizzazione deve farlo entro quaranta giorni, nell'articolo successivo si attiva il potere di intervento della magistratura ordinaria solo nel momento in cui giungano all'autorità giudiziaria ordinaria gli atti trasmessi dalla Giunta. Ora, qui vi è un'evidente sconnesione che sta nel fatto che la Giunta potrebbe benissimo non trasmettere gli atti, e quindi non attivare il procedimento previsto dall'articolo 7.

Tale sottolineatura ora non ha valore; se fossi stato presente nel momento in cui si è approvato l'articolo 6 avrei fatto questa osservazione, avrei potuto presentare un emendamento per specificare nel contesto dell'articolo 6 che la Commissione deve, quando non pronuncia la negazione dell'autorizzazione a procedere, trasmettere subito gli atti. Non l'ho fatto, signor Presidente, però questa osservazione l'ho voluta tuttavia rendere manifesta perchè potrebbe valere nell'interpretazione di questo testo.

Fatta questa osservazione, ricordo la manifestazione del nostro pieno consenso e quindi il voto favorevole a questo testo.

SCHIETROMA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA. Signor Presidente, volevo solo che risultasse agli atti che anche il

Gruppo cui appartengo voterà a favore, dato che non lo avevo detto esplicitamente nel corso del mio intervento.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, il Movimento sociale italiano riconferma a mio mezzo la dichiarazione di voto contrario a questo disegno di legge. Non tenterò neppure di riassumere le argomentazioni svolte nell'intervento in discussione generale; mi limiterò ad indicare come motivo di fondo il fatto che si vuole introdurre nella Costituzione un nuovo testo dell'articolo 96 che al comma 1 enuncia un principio che è poi subito smentito dai commi successivi e dagli articoli della legge costituzionale. Infatti, si afferma il principio che per i cosiddetti reati ministeriali competente a sottoporre a procedimento penale è l'autorità giudiziaria ordinaria e poi invece si dice, nell'ultimo comma di quello che dovrebbe essere il nuovo articolo 96 della Costituzione, che con legge costituzionale saranno individuati, nell'ambito dell'ordine giudiziario, gli organi competenti e le procedure da adottare. Vi è quindi questo palese passaggio dal concetto di autorità giudiziaria ordinaria a quello di ordine giudiziario, che è certamente un concetto molto più vasto e difforme da ciò che si voleva, e difatti viene creato un giudizio speciale.

L'osservazione che ora veniva fatta dal senatore Valitutti è un'ulteriore riprova di come questa legge sia stata troppo a lungo sofferente in attesa di un provvedimento e poi sottoposta ad una decisione in termini troppo brevi e senza una adeguata ponderazione. Infatti, nell'originario testo dell'articolo 7 approvato dal Senato, che corrisponde all'attuale articolo 6 che viene proposto dalla Camera, vi era un secondo comma che prevedeva un obbligo per la Giunta di trasmettere gli atti al collegio istruttorio, ma quel comma è stato esplicitamente soppresso dalla Camera, per cui anche in sede di interpretazione dei lavori preparatori occorrerà vedere che significato possa avere questa sop-

pressione. È più che legittimo — e noi lo temiamo — che crei problemi questa sconnessione esistente, che avevo denunciato nel mio intervento in discussione generale, fra il potere della Giunta di adottare una deliberazione entro un determinato termine e l'uso di un'espressione diversa, quindi il far riferimento ad un fatto diverso; infatti, l'articolo 7 avrebbe potuto iniziare con un semplice riferimento che affermasse che in mancanza della deliberazione, entro il termine previsto, il collegio istruttorio si sarebbe comunque formato, facendo riferimento al fatto obiettivo che entro il termine di quaranta giorni fosse mancata la deliberazione di negazione dell'autorizzazione a procedere. Non si è fatto, e si è preferito invece adottare la norma proposta: noi vediamo anche in questo un ulteriore possibile elemento di insabbiamento delle procedure. Certo l'opinione pubblica reagirebbe se gli atti non venissero trasmessi entro i 20 giorni stabiliti, ma l'opinione pubblica ha reagito anche di fronte ai continui rinvii che la ora vigente procedura ha provocato.

Desidero riprendere ancora dall'intervento del senatore Garibaldi, l'amara considerazione che, dopo aver creato l'istituto del *referendum* come mezzo di democrazia diretta, ora invece ci troviamo nelle condizioni di deliberare vedendo nel *referendum* popolare un male da evitare. Siamo cioè disposti ad accettare un provvedimento cattivo pur di evitare il *referendum*. Il mio convincimento è che il *referendum* non copre interamente la materia che stiamo trattando, anzi ne copre soltanto una parte e quindi avremmo potuto decidere con molta più calma e ponderazione.

Di fronte pertanto ad un'impostazione che, pur avendo enunciato un principio che anche noi condividevamo, lo ha poi in pratica sottoposto a tali e tanti filtri e possibili strumenti di insabbiamento, riconfermiamo il nostro voto contrario.

MAZZOLA Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, si conclude oggi una fase importante di un lungo e — come è stato ricordato da altri colleghi — travagliato processo di legislazione in materia di Inquirente. Si tratta di un processo che viene da lontano; voglio qui ricordare, come già ha fatto così bene il relatore Castelli, che la Democrazia cristiana non solo non è stata estranea a questo importante travaglio legislativo, ma ha, fin da molti anni fa, presentato sue proposte di legge per superare il problema della giustizia politica che avvertiamo essere largamente sentito nel paese e che richiede alle forze politiche la capacità di una risposta in termini concreti.

Non è la paura del *referendum*, senatore Biglia, che ci spinge a dare oggi un voto favorevole a questo disegno di legge costituzionale; ma è la consapevolezza del fatto che sarebbe molto grave, in una materia così delicata, che la risposta referendaria creasse un vuoto legislativo sul quale poi il Parlamento si troverebbe a dover deliberare con urgenza, fornendo a quel punto una risposta probabilmente non credibile nei confronti del risultato referendario stesso. Quella che si conclude oggi, invece, è un'operazione politica ed una risposta politicamente credibile di fronte ad un problema che il paese avverte profondamente; non è certo una risposta data per evitare il *referendum*. Non è un caso che in questa legislatura si siano affrontati problemi di natura istituzionale che attengono soprattutto al discorso della credibilità delle istituzioni parlamentari e di Governo. Non è un caso che, mentre prosegue il discorso della riforma dell'Inquirente, stia anche proseguendo il discorso della riforma dell'articolo 68 della Costituzione in tema di immunità parlamentare, perchè sono temi connessi che si inquadrano nel più vasto contesto della credibilità delle istituzioni nei confronti dell'opinione pubblica e del sentire del paese, temi rispetto ai quali si pone per le forze politiche l'esigenza di dare una risposta.

Certo, anche noi abbiamo la sensazione che, lavorando in condizioni di minor assillo, avremmo forse potuto dar vita ad una legi-

slazione più perfetta sotto il profilo tecnico. È giusta la risposta politica complessiva, cioè aver abolito la giustizia politica per rimettere alla giustizia ordinaria l'esame dei reati ministeriali. Probabilmente un ulteriore approfondimento avrebbe consentito una migliore tecnica legislativa ed un esame più attento degli aspetti strettamente giuridici del problema; tuttavia non credo che si possa affermare che la legge che uscirà da questo ramo del Parlamento merita tutte le critiche che le sono state mosse. Ho apprezzato moltissimo gli interventi di quei colleghi che hanno fatto osservazioni critiche; ho apprezzato moltissimo il ritiro da parte dei senatori Vassalli e Schietroma degli emendamenti che avevano presentato, perchè questo consente di far camminare più speditamente questo processo legislativo.

In effetti si potrebbe osservare che noi operiamo la scelta di fondo, quella cioè del trasferimento alla giustizia ordinaria dell'esame dei reati ministeriali, in un momento nel quale, per molti aspetti, l'istituzione magistratura può apparire meno credibile che in altri momenti; ma proprio per questo noi compiamo un atto di grande rilevanza politica, perchè portiamo un contributo, anche sotto questo importante profilo, al superamento di una frattura che esiste, in parte, nella realtà, ma molto di più negli scritti e nei discorsi, soprattutto dei giornali, tra la classe politica e la magistratura.

Noi portiamo un contributo per superare la situazione di disagio che esiste nel rapporto tra il potere politico e il potere giudiziario, consegnando con un atto di responsabile serenità, che noi compiamo con questa legge, all'esame del magistrato ordinario, pur attraverso i necessari filtri, l'operato dei ministri.

Questo serve più di ogni altra cosa a far capire alla pubblica opinione che non c'è, da parte delle forze politiche, alcuna volontà di mantenere privilegi, bensì la volontà di rientrare sempre più nel grande alveo generale di uguaglianza rispetto agli altri cittadini; c'è, da parte delle forze politiche, la spinta a rendere, attraverso operazioni come questa, più credibili le istituzioni, il Parlamento, il Governo, le forze politiche stesse.

Questo è quello che ci muove, soprattutto, primariamente, a dare un giudizio positivo e ad esprimere un voto favorevole, al di là delle considerazioni che possono essere fatte sull'opportunità o meno di essere passati dai sette decimi previsti dal Senato ai quattro quinti previsti dalla Camera in ordine alla autorizzazione che deve dare la Giunta di fronte all'ipotesi di manifesta infondatezza del reato, anche se, onestamente, non si può affermare che i quattro quinti rendano determinanti esigue minoranze. Infatti non dimentichiamo che il restante quinto riguarda pur sempre 130 deputati e 65 senatori. Quindi, certamente minoranze, ma non qualificabili come esigue o infime minoranze. Tutto questo, ripeto, ha sì valore, ma i rischi eventuali che ci sono e le difficoltà che debbono essere superate possono esserlo alla luce di questo grande fatto, e cioè che noi superiamo il discorso della giustizia politica e dimostriamo al paese che il Parlamento si fa carico di certe esigenze che sono cresciute nell'opinione pubblica. Diamo così una risposta politica in termini di coerenza con quello che abbiamo sempre detto, e cioè che il Parlamento ed il Governo non intendono mantenere a se stessi privilegi (anche se privilegi non erano perchè previsti dalla Costituzione), ma intendono andare sempre più incontro alla esigenza, sempre più sentita nella pubblica opinione, di rendere trasparente l'operato dei ministri e dei parlamentari e di renderlo sempre più credibile anche nei confronti degli eventuali reati che ministri oggi, parlamentari domani (quando discuteremo dell'articolo 68) possono, hanno potuto o potranno compiere.

Con questa convinzione che è sicuramente serena, noi votiamo questo disegno di legge nella certezza di aver contribuito, pur nel rispetto dei tormenti, dei dubbi, delle perplessità che da più parti sono venute, a fare un'operazione di natura politica di grande rilevanza ed importanza in un momento delicato della vita e della credibilità stessa delle nostre istituzioni. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo com-

plesso, ricordo che la Camera dei deputati, modificando il titolo approvato dal Senato, ha approvato il disegno di legge con il seguente titolo: «Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1».

Metto ai voti il disegno di legge costituzionale nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva» (2009)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Toffol. Ne ha facoltà.

* DE TOFFOL. Signor Presidente, colleghi senatori, il nostro Gruppo riconosce la necessità di rendere operante il regolamento n. 2262 del 1984 ed il regolamento n. 27 del 1985. Riteniamo che questo sia un importante atto dovuto poichè dalla sua attuazione deriva in larga misura la possibilità di dare ai coltivatori ed agli operatori nel campo olivicolo gli aiuti comunitari. Molte sono le sollecitazioni in tal senso da parte dei produttori ed ogni ritardo nell'attuazione degli strumenti previsti dal regolamento comunitario sarebbe dannoso.

È stato affermato in sede di Commissione, da parte del Ministro dell'agricoltura, che la Comunità sollecita la creazione di un organismo di controllo per l'attuazione dei regolamenti citati. Alla costituzione di questo organismo la Comunità economica europea subordinerrebbe l'aiuto previsto dai regolamenti stessi. Mi permetto di rilevare che il ritar-

do nella costituzione di questo organismo è derivato da un'impostazione giuridicamente errata che il Ministro dell'agricoltura aveva dato all'agenzia stessa. Essa infatti fu costituita in base all'articolo 18 della legge finanziaria 1985 ed aveva una composizione sociale che, visti i compiti che questo organismo aveva e che la legge assegnava ad esso, mal si conciliava con il nostro ordinamento giuridico. Compiti di controllo della portata di quelli previsti dal regolamento n. 2262 non possono essere a nostro giudizio assegnati a società a capitale misto pubblico e privato.

Per la verità la questione è sorta quando il Governo ha inteso con il disegno di legge n. 1606 estendere le competenze di detto organismo al controllo di tutti i prodotti oggetto dell'aiuto comunitario. Successivamente, ancora una volta, il Ministro ha cercato di introdurre questo meccanismo nel decreto riguardante le frodi vinicole dopo le note sofisticazioni di questo prodotto con il metanolo.

L'agenzia così composta è stata nell'un caso e nell'altro, nei due rami del Parlamento, oggetto di dure critiche e di pareri delle Commissioni giustizia ed affari costituzionali del Senato estremamente negativi. A fronte di queste critiche il Governo ha predisposto un decreto-legge, il n. 701, che modifica in parte quanto stabilito precedentemente.

In questo decreto, infatti, si prevede la composizione della società con soggetti pubblici (come l'AIMA e l'INEA) in aggiunta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non ci convince lo strumento societario per i controlli, l'abbiamo affermato in Commissione e vogliamo ribadirlo in questa sede: questi controlli debbono essere fatti con estremo rigore. Vanno accertati eventuali imbrogli e penalizzati i colpevoli.

È necessario su questa materia — e quindi non contestiamo l'opportunità di istituire regolamenti adeguati — garantire il massimo di trasparenza, sia per un dovere che abbiamo come Stato componente della Comunità economica europea verso la Comunità stessa, presso la quale abbiamo bisogno di essere credibili e verso la quale abbiamo degli obblighi di natura internazionale ben precisi, sia verso i produttori e gli altri ope-

ratori del settore che, seppure onesti, spesso vengono accomunati nel giudizio complessivo che viene dato su tutta questa materia — ormai è diventato un luogo comune — quali imbroglioni. Nessun tentennamento dunque nel mettere ordine in questa materia da parte nostra: eventualmente siamo per denunciare il ritardo esistente e non per impedire il raggiungimento di strumenti atti ad agire con efficacia e serietà.

Come dicevamo però a non convincerci è lo strumento usato, cioè la società per azioni. Occorre inoltre mettere nel conto — su questo mi permetto di richiamare l'attenzione del signor Ministro — che il consiglio di amministrazione dell'AIMA, che è parte societaria nella costituenda, nuova Age-Control, non è composto esclusivamente da soggetti pubblici dal momento che in esso sono presenti anche soggetti privati. Noi pertanto ravvisiamo il pericolo che il problema si riproponga come prima per altro verso: uno degli azionisti della futura società infatti, a sua volta, ha un consiglio di amministrazione che non è totalmente pubblico ma è composto da vari soggetti operanti nel campo agricolo.

Lo strumento da noi proposto, in sostituzione di quello previsto dal Governo, pare a noi più congruo, funzionale ed efficace, anche dal punto di vista giuridico, per i compiti ad esso assegnati. La creazione di un organismo presso il Ministero, con un consiglio di amministrazione autonomo, ma che è espressione delle istituzioni, ci convince di più. Noi proponiamo quindi, anticipando così il contenuto dei nostri emendamenti, che si costituisca un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti del Ministero e da rappresentanti delle regioni. Tale consiglio avrebbe tutta l'autonomia necessaria e di conseguenza, lo stesso avverrebbe per l'agenzia che noi stessi chiamiamo tale, assicurerebbe il massimo di funzionalità e, come noi prevediamo, il Ministro sarebbe garante del buon andamento di tutta la materia.

Non so quanto avrà da dire su questo l'onorevole Pandolfi, ma a nostro avviso ciò non contraddirebbe quanto stabilito dal regolamento comunitario in quanto l'articolo 1 di tale regolamento dà facoltà agli Stati

membri di costituire l'agenzia — così è detto — nell'ambito dei propri ordinamenti giuridici. Ritengo quindi che, da questo punto di vista, le nostre proposte potrebbero conciliare due esigenze che riteniamo fondamentali: evitare appunto il nascere di questa società, con i connessi problemi che si potrebbero determinare e che prima ricordavo, e corrispondere ad una esigenza che ci viene imposta — uso questo termine volutamente — dal regolamento comunitario in quanto che esso, come sappiamo, ha valore di legge.

Per quanto poi concerne le sanzioni che dovranno pur essere introdotte, noi prevediamo un procedimento più snello. Innanzitutto esse — anticipiamo anche questo — non riteniamo che debbano in qualunque modo coinvolgere le associazioni dei produttori sia per i controlli dell'Age-Control (non devono essere coinvolti nella fase del controllo), sia nelle responsabilità, a meno che non si dimostri la corresponsabilità diretta di una associazione, nel qual caso risponderà in base alle leggi vigenti.

Pertanto, se il Governo intende presentare emendamenti a tale proposito, come è stato annunciato dall'onorevole Ministro in Commissione, il nostro atteggiamento sarà di questa natura per quanto riguarda la responsabilità delle associazioni dei produttori e delle loro unioni nazionali. Ritengo che sia pericoloso imputare agli agenti delle associazioni dei produttori o delle loro unioni responsabilità che sono di singoli e sappiamo benissimo anche che difficilmente poi si potrebbe trovare chi è ancora disponibile ad assumersi cariche di quella natura, considerando le difficoltà oggettive, visto che non hanno il dovere di operare in questo ambito. Se la legge dovesse considerare questi agenti quali corresponsabili di eventuali frodi commesse dai soci, determineremmo una situazione estremamente pericolosa; inoltre, devo dire che non sono abilitati, neanche dalla Comunità economica europea, a fare detti controlli.

Signor Presidente, concludendo questo mio breve intervento, devo dire che il mio Gruppo politico è dell'opinione che deve immediatamente venire creato uno strumento che metta ordine in questa materia nella direzio-

ne indicata. Siamo dell'avviso che se frodi esistono in questo settore vanno colpite, in quanto abbiamo bisogno di pulizia e di onestà di fronte alla Comunità economica europea e ai produttori onesti. Se il Governo dimostra la propria disponibilità a recepire quanto abbiamo proposto, ciò sarà utile per il paese e per i produttori.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Diana. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole colleghi, l'istituzione dell'agenzia di controllo per gli aiuti comunitari trova la sua motivazione nella necessità di assicurare un controllo efficace e puntuale in merito alla utilizzazione delle somme a tale scopo destinate dalla Comunità economica europea. Infatti, se è vero che anche prima della introduzione della nuova disciplina, emanata nel luglio del 1984, esistevano forme di specifico controllo normativo, è anche vero che si è dimostrata l'esistenza di numerosi problemi di esecuzione dei controlli stessi, derivanti in particolare dalla mancanza di una struttura amministrativa idonea, sufficientemente snella ed adeguata a tale compito. Di conseguenza è derivato l'obbligo introdotto dal regolamento CEE di istituire una agenzia specifica incaricata di svolgere controlli nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva. L'osservanza di tale obbligo avrebbe dovuto trovare già applicazione entro il 31 marzo 1985 ma, come è noto, l'agenzia prevista dalla legge finanziaria per il 1985 è stata costituita solamente nel settembre dello stesso anno.

La decisione di dare a questa agenzia la particolare natura di società per azioni di diritto pubblico, anziché ricondurla semplicemente nel sistema istituzionale pubblicistico — organo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente di parastato, eccetera — deriva da due precise ed inderogabili esigenze. La prima è quella di creare una struttura dotata delle caratteristiche necessarie di snellezza per effettuare tempestivi ed efficaci controlli nell'erogazione degli aiuti alla produzione; la seconda è quella di offrire una risposta puntuale alle esigenze della Comu-

nità economica europea che — non dimentichiamolo — è l'ente erogatore dell'aiuto e che assume a proprio carico, per i primi due anni, il 100 per cento dell'onere del funzionamento dell'agenzia e, per il terzo anno, il 50 per cento di questo onere. L'ipotesi avanzata da qualcuno di ricondurre l'Age-Control s.p.a., la cui attività è ormai praticamente avviata, ad una struttura pubblicistica, oltre al pericolo di ridurre, se non di vanificare, l'incisività dell'agenzia, inserendola nella logica dei condizionamenti di una struttura burocratica, darebbe luogo ad una difforme applicazione in Italia della normativa comunitaria, con il rischio di provocare il blocco degli aiuti al settore dell'olio d'oliva, così come è già accaduto in passato per ben due volte.

Giova ricordare che le somme destinate al nostro paese nello scorso anno, a questo titolo, ammontano a ben 546,4 milioni di ECU (sono ben 809 miliardi di lire, a fronte di un valore della produzione olivicola del settore di 1.500 miliardi). Si tratta, quindi, di non poca cosa. Se venisse a mancare questo aiuto o se semplicemente dovesse tardarne l'erogazione, il danno per i produttori sarebbe gravissimo. Molti, probabilmente, si troverebbero in gravi difficoltà a proseguire la loro attività, dato che il contributo comunitario, in pratica, per molti rappresenta oggi il reddito minimo nel settore olivicolo, mentre il ricavato dalla vendita del prodotto, nella maggior parte dei casi, serve soltanto a coprire le spese di coltivazione e di raccolto. Non dimentichiamo che in questo settore lavorano oltre un milione di famiglie.

Ricondurre l'Age-Control ad una struttura diversa, quindi, non di tipo pubblicistico, darebbe luogo ad una difformità rispetto ad altre forme e a numerosi esempi di assetto privatistico, come le società per azioni, che sono state messe in atto quando le funzioni pubbliche da esercitare esigevano una struttura operativa efficace e di elevata professionalità. Valgano gli esempi della Banca d'Italia, della Banca del lavoro, del Banco di Napoli, dell'IMI, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e quelli più recenti della RIBS e della REL.

Per tenere conto di alcune osservazioni che

sono state sollevate in Parlamento, le tre organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo agricolo (la cui partecipazione all'Age-Control era prevista nello strumento istitutivo, ed è del tutto coerente con la normativa comunitaria che vede spesso le organizzazioni agricole facenti parte anche di organismi di controllo, partecipazione considerata da noi e da qualcuno non opportuna perchè espressione diretta delle categorie destinatarie dei controlli) cioè la Coldiretti, la Confagricoltura e la Confcoltivatori, hanno formalmente comunicato la loro determinazione di uscire dall'Age-Control, dando prova di altissimo senso di responsabilità e con ciò eliminando, a mio modo di vedere, uno degli eventuali ostacoli o un ritardo all'iter del disegno di legge al nostro esame.

La partecipazione all'agenzia è oggi soltanto riservata a soggetti pubblici, come precisa l'articolo 1. Il medesimo articolo 1 riconosce che gli agenti dell'agenzia esercitano i poteri e sono soggetti ai doveri connessi alla loro qualità di pubblici ufficiali.

Nel disegno di legge originario era previsto che essi riferissero dei risultati dei controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'AIMA e, all'occorrenza, alla Commissione CEE. Tenendo conto del parere della 1^a Commissione permanente, la Commissione agricoltura ha esteso quest'obbligo, nella formula al nostro esame, anche alle regioni ed alle province autonome interessate. Avendo tenuto presenti le osservazioni formulate nel disegno di legge originario dalle diverse parti politiche e dalle diverse Commissioni che hanno espresso il loro parere, credo che il terreno sia ormai sgombro dagli ostacoli e dai ritardi che avrebbero potuto incepparne o rallentarne il cammino.

Vi è da augurarsi che questo disegno di legge nel testo che viene a noi emendato dalla Commissione agricoltura possa essere al più presto approvato in questo e nell'altro ramo del Parlamento, non dimenticando che la campagna olivicola è iniziata il 1° di novembre e che ogni ulteriore ritardo nella sua approvazione gioverebbe soltanto a coloro su cui già grava il sospetto di operare in difformità della normativa CEE mentre sicuramente sarebbe di tutto danno per gli operatori onesti del settore. *(Applausi dal centro).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annuncio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 121.

Interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, segretario:

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Premesso:

che, con decreto ministeriale 30 ottobre 1986, emanato per l'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, sono stati individuati gli enti destinatari dei 53 miliardi assegnati alla regione Puglia;

che il comma quinto dell'articolo 11 attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la competenza alla individuazione degli enti destinatari, nell'ambito del programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali (province e comuni) interessati e i sovrintendenti scolastici regionali;

che, a parte la esclusione di un'intera provincia della regione Puglia, alcuni comuni della provincia di Bari sono stati esclusi senza tenere in debito conto nè le situazioni di effettivo e drammatico disagio in cui versano le strutture scolastiche nè i criteri generali richiamati nel decreto-legge;

che la giunta regionale si è limitata ad acquisire burocraticamente il solo parere della sovrintendenza scolastica, senza sentire le province e i comuni e ignorando sinanche le prerogative della competente commissione regionale e dello stesso consiglio;

che emblematica ed assurda appare la esclusione dai benefici dei comuni di Gravina in Puglia (il liceo scientifico e l'istituto tecnico commerciale da oltre vent'anni sono sistemati in un vecchio e malsano ex caseificio e in locali di fortuna), di Rutigliano (si è visto scippare da altro comune limitrofo i fondi per la costruzione dell'istituto tecnico commerciale), di Acquaviva delle Fonti (l'istituto tecnico commerciale con 800 alunni è smembrato in tre plessi), sia in base alla consistenza e all'incremento della popolazione scolastica sia in base alla opportunità di assicurare nell'ambito del distretto scolastico la presenza di un istituto superiore con sede propria;

che molti ambienti adattati ad aule nei richiamati istituti sono stati dichiarati inagibili dalle autorità sanitarie sia a causa delle malsane condizioni igienico-sanitarie sia perchè gli impianti non risultano adeguati alle norme di sicurezza;

che le attività didattiche rischiano la paralisi completa, a partire da quest'anno, a causa della inagibilità dei locali, con conseguenze incalcolabili per il rendimento didattico degli studenti;

che, di fronte a tale drammatica situazione, sono insorte le popolazioni con alla testa le amministrazioni comunali, gli operatori scolastici, gli studenti e le organizzazioni politiche e sindacali, dando vita a manifestazioni di vibrata protesta fino alla minaccia dei sindaci di dimettersi, qualora non fosse rettificato il decreto,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se non ritiene il Ministro della pubblica istruzione di tenere conto dello stato di gravissimo disagio in cui versa la scuola superiore nei comuni di Gravina in Puglia, Rutigliano e Acquaviva delle Fonti, integrando l'allegato n. 2 facente parte integrante del decreto 30 ottobre 1986 con la inclusione dei tre comuni tra gli enti beneficiari dei fondi;

b) se i Ministri in indirizzo ritengono legittimo e rispondente alle norme contenute nel decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, il piano annuale elaborato dalla giunta regionale pugliese;

c) se, infine, i tre comuni in ogni caso

rientrano nella graduatoria dei beneficiari per l'anno 1987.

(3-01534)

VITALONE, SAPORITO. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione al criminoso impossessamento di un elicottero del soccorso sanitario e al suo impiego per procurare l'evazione di due detenuti dalla casa circondariale di Rebibbia, tenuto conto:

che l'azione delittuosa, pur protratta per apprezzabile lasso di tempo, non ha trovato ostacolo alcuno negli ordinari servizi di controllo e disciplina del traffico aereo o di polizia;

che non è difficile immaginare tentativi criminali ancora più audaci, in considerazione anche degli effetti imitativi dell'impresa che ha dimostrato la sostanziale violabilità di ogni sorta di obiettivo,

gli interroganti chiedono di sapere quali risolutive misure si intendono apprestare onde impedire — senza danno per lo svolgimento di servizi pubblici ed umanitari essenziali — il verificarsi di nuove e più gravi gesta criminali.

(3-01535)

COMASTRI, GROSSI, SEGA, POLLASTRELLI, RASIMELLI, GIUSTINELLI, DETOFFOL, CASCIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che fino alla campagna di coltivazione del tabacco *bright* dell'anno 1984 questa coltura aveva dato in Umbria redditi soddisfacenti ai produttori di tabacco facendo sviluppare questa coltivazione che occupa, fra produttori e lavoratori dipendenti, circa 12.000 persone contribuendo alla formazione di un volume di affari di circa 200 miliardi;

che con il 1985 questo prodotto ha subito grosse perdite di reddito a causa di un calo del prezzo di circa 120.000 lire al quintale passando dalle 530.000 del 1984 alle 410.000 del 1985;

che questo fatto è stato determinato anche da un ritardo del Monopolio nella determinazione dei prezzi e dei tempi di ritiro, per quelle coltivazioni che il Monopolio acquista, agevolando così la volontà prima e la

decisione poi delle multinazionali e delle aziende private che operano nel mercato del tabacco in Umbria (Delta Fina, TAT, Reditab, eccetera) nel voler determinare un prezzo da pagare ai coltivatori di circa lire 390.000 al quintale;

considerato:

che anche per il 1986 ancora il Monopolio nè ha iniziato i ritiri nè ha stabilito i prezzi, favorendo quindi la determinazione della politica dei prezzi del tabacco da parte delle multinazionali;

che a seguito di ciò lunedì 24 novembre 1986 una di queste aziende sopra citate ha iniziato i ritiri senza attendere la conclusione di una trattativa iniziata il 17 ottobre tesa a raggiungere un accordo sui prezzi;

preso atto che questo fatto ha determinato una giustificata reazione dei produttori agricoli che hanno bloccato i ritiri del tabacco occupando in maniera pacifica gli stabilimenti dell'azienda,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale ruolo, nelle trattative ancora in corso per la campagna del raccolto 1986, intenda avere il Monopolio di Stato nell'addivenire ad una determinazione del prezzo che tenga conto dei costi di produzione sostenuti dai coltivatori considerato che il 50 per cento circa del prodotto nazionale di tabacco della varietà *Virginia bright* viene utilizzato dal Monopolio;

se non si ritenga opportuno iniziare rapidamente il ritiro del prodotto a prezzo equo, sollecitando così anche le aziende private ad iniziare i ritiri con un prezzo remunerativo per i produttori agricoli;

quali altri provvedimenti organici e definitivi si intenda prendere affinché per gli anni futuri non si ripeta l'indeterminatezza che l'Azienda di Stato ha avuto fino ad oggi sia nella politica dei prezzi sia nella programmazione nazionale di questa produzione agricola.

(3-01536)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MILANI Eliseo. — *Al Ministro della difesa.*
— Per conoscere:

a) il testo del *memorandum* d'intesa firmato il 22 ottobre tra Italia, Gran Bretagna, Repubblica federale tedesca e Spagna per il programma «EFA»;

b) i termini del contratto stipulato il 14 novembre tra il Ministero della difesa-aeronautica e l'Aeritalia per lo stesso programma.

(4-03508)

PALUMBO, VALITUTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione alle notizie, apparse sulla stampa, concernenti i comportamenti attribuiti al segretario generale del comune di Roma nell'esercizio delle sue funzioni, gli interroganti chiedono di sapere:

se sono stati disposti accertamenti amministrativi sulla circostanza denunciata, secondo la quale il segretario generale avrebbe redatto verbali relativi ad almeno cinque delibere non rispondenti al vero, cosa che risulterebbe da diverse dichiarazioni di consiglieri comunali e dal nastro registrato delle sedute della giunta municipale;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, a prescindere dalle risultanze del procedimento penale nel frattempo instaurato, per assicurare che la vita amministrativa del comune di Roma abbia a svolgersi in un clima di serenità e di certezza del diritto, cosa che non potrebbe avvenire qualora l'organo istituzionalmente preposto alla direzione delle strutture municipali fosse gravato da addebiti non manifestamente infondati circa adempimenti di istituto.

(4-03509)

SAPORITO, FIMOIGNARI, LOTTI Angelo, FERRARA Nicola, BERNASSOLA, DAMAGGIO, RIGGIO, SANTALCO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che docenti inclusi nelle graduatorie di merito a posti di preside nelle scuole secondarie sono rimasti esclusi dalle nomine in ruolo per carenza di posti;

che in alcune province gli incarichi di presidenza vengono assegnati a docenti inseriti nella graduatoria degli sprovvisti di idoneità concorsuale, mentre altrove gli idonei non riescono ad ottenere alcun incarico;

che, ai fini dell'incarico, l'attuale normativa vincola gli interessati alla richiesta della sola provincia di titolarità,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sanare la situazione del personale idoneo in pubblici concorsi per preside e se non sia il caso di formare una graduatoria nazionale per gli incarichi di presidenza oppure di modificare l'ordinanza ministeriale 15 maggio 1984, richiamata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 1985, nel senso di dare la possibilità agli aventi titolo di presentare domanda di incarico, prorogabile annualmente, anche in province diverse da quella di titolarità.

(4-03510)

GIANOTTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

se è a conoscenza della decisione dell'Enel di costruire un nuovo elettrodotto nella parte pedemontana della provincia di Torino.

Popolazioni e amministrazioni locali vi si oppongono per due motivi: il primo riguarda i guasti paesaggistici ed ambientali dell'impianto progettato; il secondo è relativo alla stessa necessità dell'elettrodotto, previsto peraltro parecchi anni fa.

Da parte dell'Enel non esiste, a quanto consta, una valutazione appropriata del fabbisogno e in ogni caso non è stata resa pubblica.

Si chiede, pertanto, di sapere se non si ritiene necessario che l'opera sia, quanto meno, sospesa per consentire l'accertamento del bisogno energetico reale tale da giustificare l'opera e, subordinatamente a ciò, intervenire con una revisione del tracciato dell'elettrodotto, in base a criteri di salvaguardia del territorio.

(4-03511)

RUFFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato che il 16 gennaio 1987 cesseranno di avere effetto i decreti ministeriali per l'utilizzo delle indicazioni di origine geografica per i vini liguri;

tenuto conto che la denominazione di origine controllata per detti vini avrà i suoi effetti solo dalla vendemmia 1988;

sottolineato il rischio che i vini liguri (Pigato, Vermentino, Rossese) prodotti nella vendemmia 1987 possano essere imbottigliati e commercializzati come vini bianchi e rossi da tavola in modo anonimo, con grande penalizzazione degli stessi e dei produttori;

rilevato che il Comitato nazionale per la DOC, in data 12 dicembre 1984, aveva espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale del 5 agosto 1982, in ordine all'utilizzo dell'indicazione di origine geografica Riviera di Ponente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda emettere, entro il 10 gennaio 1987, il decreto per il riconoscimento della indicazione di origine geografica Riviera di Ponente, al fine di consentirne l'utilizzo ai produttori, unitamente al nome del vitigno, per i vini di produzione 1987.

(4-03512)

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In merito all'articolo di Cesare Carassiti, apparso sul n. 49 del settimanale «OGGI», dal titolo: «Ridateci i figli rubati», ove viene raccontata la vicenda dei coniugi Parmeggiani di Tivoli e dei loro figlioli, l'interrogante chiede di conoscere se la narrazione del giornalista risponda al vero.

(4-03513)

Ordine del giorno

per le sedute di mercoledì 26 novembre 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 26 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (2009).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bassanini ed altri*) (1953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e*

dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri; Rossi di Montelera) (1744) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,20).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari